

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

157.

SITZUNG

14 - 5 - 1968

Presidente: PUPP

Vicepresidente: BERTORELLE

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE



INDICE

**Proposta di impugnativa della legge 18 marzo 1968,
n. 444, concernente l'ordinamento della scuola
materna statale**

pag. 3

INHALTSANGABE

**Antrag auf Anfechtung des Gesetzes Nr. 444 vom
18. März 1968 betreffend die Ordnung des
staatlichen Kindergartens**

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

UNTERPERTINGER (Segretario questo-
re - S.V.P.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo ver-
bale della seduta 30.4.1968.

UNTERPERTINGER (Segretario questo-
re - S.V.P.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al proces-
so verbale? Nessuna, il processo verbale è
approvato.

Passiamo al punto dell'ordine del gior-
no: « Proposta di impugnativa della legge 18 mar-
zo 1968, n. 444, concernente l'ordinamento della
scuola materna statale ».

Come da me annunciato nella riunione
del Consiglio regionale, la Giunta provinciale
ha deliberato all'unanimità, in data 30 aprile,
di chiedere nell'interesse della provincia di
Bolzano la impugnazione da parte del Consiglio
regionale della legge statale 444 del 18 marzo
1968, concernente l'ordinamento della scuola
materna statale con la motivazione allegata,
con la preghiera di far pervenire la proposta
al Consiglio regionale.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.). Die Kommis-
sion für allgemeine Angelegenheiten hat ge-
stern einstimmig beschlossen, diese Anfechtung
dem Regionalrat zu empfehlen. Ein entspre-
chender Antrag für den Beschluß wird mit
den notwendigen Unterschriften eingebracht.

*(La Commissione per gli affari generali
ha ieri deciso all'unanimità di raccomandare
al Consiglio regionale l'accettazione di questa
impugnativa. Viene pertanto presentata, all'uo-
po, un'adeguata proposta di delibera, corredata
dalle necessarie firme.)*

PRESIDENTE: La delibera è la seguente:

« Il CONSIGLIO REGIONALE,
vista la richiesta della Giunta provinciale di
Bolzano e di Trento,

d e l i b e r a

*di impugnare la legge statale 18 marzo 1968,
n. 444, per illegittimità costituzionale, limi-
tatamente alle province autonome di Trento
e di Bolzano per violazione degli artt. 5, 6 e
116 della Costituzione e 5, 12, 13, 15, 92 e
95 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige, come da allegate motivazioni di mas-
sima ».*

La delibera porta le firme Benedikter, Santoni e Tanas.

Chi chiede la parola in discussione generale? La Commissione ha dato il suo parere, è stata votata all'unanimità, non occorre una relazione scritta.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, io dirò pochissime cose intorno a questa proposta di impugnativa della legge statale concernente l'ordinamento della scuola materna. Non si può non riconoscere che effettivamente, come è avvenuto a suo tempo per la legge sulla edilizia scolastica, anche in questa legge vengono in un certo senso sottese le competenze della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, e che pertanto se si osservasse soltanto al mero quesito giuridico che, fra il resto, mi consenta di dirlo l'estensore di questo parere che c'è stato qui inviato, non è poi stato molto perfettamente centrato o molto perfettamente chiarito, ma se si stesse al mero quesito giuridico dovremmo dire che, avendo il dovere di difendere ad oltranza, perché ormai bisogna farne una difesa ad oltranza, lo statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige e delle due autonomie provinciali, ci competerebbe, per onor di firma se non altro, il dovere di procedere alla impugnativa della legge statale. Ci sono però argomentazioni, a nostro avviso, che inducono il gruppo liberale, e lo premetto, per non dover poi intervenire successivamente, inducono il gruppo liberale a votare contro la proposta.

La prima di queste argomentazioni è analoga a quella che abbiamo qui sollevato, quando c'è stato chiesto di approvare il ricorso in sede costituzionale nei confronti della legge per l'edilizia scolastica. Noi temiamo fortemente che — e in parte abbiamo anche la conferma

che già è avvenuto qualche cosa di simile —, temiamo fortemente che per la difesa di un punto di principio si abbia come conseguenza il ritardo nella applicazione di una legge, voluta dalla maggioranza, — magari da noi liberali criticata per quanto riguarda i suoi congegni interni e per alcuni aspetti interni, ma da noi anche riconosciuta come una legge che è utile per sistemare un settore che non era mai stato regolamentato con precise norme dello Stato —; la nostra impugnativa potrebbe portare ad un ritardo nella entrata in vigore della legge stessa.

L'altra volta, quando si è parlato della legge sull'edilizia scolastica, proprio su richiesta liberale, che era stata poi accettata da tutti, si era deciso che nei motivi di impugnativa si facesse nettamente ed esattamente richiamo soltanto a quei due specifici articoli, in modo da non bloccare la operatività della legge stessa. Qui è un po' difficile scindere, qui non mi pare che sia possibile presupporre che la legge entri in vigore per tutto il resto del territorio dello Stato, e che invece venga sospesa nella sua operatività soltanto nella regione Trentino - Alto Adige, vuoi perché la legge è più unitaria della precedente, vuoi perché noi impugnamo un punto fondamentale, non soltanto un particolare, impugnamo, diciamo così con franchezza, la legge stessa nella sua totalità.

Ora, non credo che si potrà trovare la scappatoia di dire: questa legge entrerà in vigore per tutte le altre province meno che per le province di Trento e di Bolzano in quanto il Consiglio regionale ha impugnato la legge dinanzi alla Corte costituzionale stessa. Non mi risulta che ci siano principi giuridici che consentano ad un disposto di legge di avere operatività in un determinato settore del territorio, — io sarò grato se poi mi si dirà

che ho errato magari, ma non mi pare —, e non mi pare neanche che dovrebbe essere logico ed ammissibile che una legge entri in operatività per parte del territorio dello Stato e per parte no. Noi riteniamo che la preoccupazione che il nostro atto di impugnativa porti ad un arresto della operatività della legge sia una preoccupazione obiettiva, legittima, e della quale non si possa evidentemente non tener conto e alla quale non si debba dare il giusto e doveroso peso che ha.

Qui vorrei aprire una parentesi per vedere se dovessero capitarsi per il futuro altre situazioni di questo genere, se non sarebbe forse meglio comportarsi in un modo diverso. Accade che le motivazioni per le quali la Giunta provinciale di Bolzano propone l'impugnativa di illegittimità costituzionale della legge, sugli articoli ecc. ecc., sono motivazioni che noi non possiamo assolutamente condividere, non le possiamo condividere nè dal punto di vista politico, nè dal punto di vista giuridico. Qui in queste pagine io ho letto con stupore delle cose che non posso non definire assurde, ma addirittura con un assurdo portato all'ennesima potenza. Quando noi discutiamo intorno ad un dispositivo, anche di poche righe, dobbiamo sempre pensare che esso dietro di sé ha tutti gli atti, dimessi al Consiglio e sui quali il Consiglio discute, che ne formano parte integrante. Per cui il minimo che si dovrebbe suggerire al Consiglio e alla onorevole Giunta sarebbe quello che nella delibera del documento che il Consiglio vota, si facesse netta e precisa affermazione che è indipendente da qualsiasi motivazione che sia stata connessa e che sia connessa agli atti. Perché come si può venire a domandarci — e qui mi rivolgo probabilmente al collega Benedikter, perché immagino che sarà stato lui l'estensore di questo documento —, come si

può venire a domandarci di approvare un testo che è collegato con questi motivi di impugnativa, quando fra questi motivi si dice che l'art. 33 della Costituzione non ha un carattere tassativo, non ha un carattere ordinatorio? Si fa addirittura una sottile distinzione fra Stato e Repubblica — anche lì ci sarebbe da discutere, da vedere —, si accetta questa distinzione e si strumentalizza per arrivare alle conclusioni alle quali si vuol arrivare, comunque si dice che la Repubblica istituisce scuole statali, che il principio stabilito al secondo comma dell'art. 33 della Costituzione non può essere interpretato nel senso di escludere la facoltà delle Regioni a Statuto speciale di istituire al posto dello Stato scuole statali, cioè pubbliche a tutti gli effetti. Non si ricorda il collega Benedikter che sono intervenuti intorno al 1952, 1953, 1954, degli esami approfonditi intorno a questa questione, non soltanto su casi presentati dalla provincia di Bolzano, ma anche su casi presentati dalle iniziative legislative della provincia di Trento? Non si ricorda che uno dei principi che è stato riconosciuto è stato proprio quello dell'art. 33 della Costituzione?

BENEDIKTER (S.V.P.): Chi?

CORSINI (P.L.I.): A chi? Lo vada a domandare al Presidente Kessler! Noi abbiamo, per esempio, in provincia di Trento il grave problema delle scuole professionali e vada a chiedere al Presidente Kessler se non viene interpretato così al centro, nello stesso modo in cui glielo dico io! E del resto si leggano tutti i commenti alla Costituzione stessa di coloro che hanno fatto questo art. 33 e che pertanto ne danno una interpretazione autentica. «La Repubblica istituisce scuole statali di ogni ordine e grado», è intesa nel

senso che è compito e dovere della Repubblica di istituire scuole di questo tipo in tutto il territorio della Repubblica stessa, tanto è vero che noi abbiamo soltanto delle potestà secondarie in tale materia.

Perciò noi non possiamo assolutamente accettare che venga neanche lontanamente introdotta di soppiatto una interpretazione di questo tipo che, fra il resto, a mio modestissimo avviso, scusi, non sono un giurista fine come lei cons. Benedikter, ma a mio modestissimo avviso non trova nel modo assoluto nessun fondamento. E, comunque, qui richiamo l'attenzione dell'on. Giunta, qui c'è non solo una questione di interpretazione giuridica, c'è anche una presa di posizione politica.

C'è poi un'altra questione che va ricordata: io mi sono lamentato, come tutti qui dentro ci siamo lamentati decine di volte, che l'inerzia da parte dello Stato, il Governo per la parte sua, nell'emanare le norme di attuazione, crei questa situazione, per cui l'autonomia in molte delle materie e delle competenze risulta di fatto annullata o svirilizzata, messa *in non cale* in sostanza. Ma questo non toglie forza alle argomentazioni di natura giuridica, che sono quelle che sono state date ripetutamente dalla Corte costituzionale, proprio in coincidenza con il presentato e ripresentato disegno di legge provinciale di Bolzano in materia di scuola materna.

Ma poi c'è un'altra questione, un'altra questione che dobbiamo affrontare, io credo, in questa occasione. Noi dobbiamo metterci in mente, signori della Giunta e signori colleghi, che via via che lo Stato attuerà grandi riforme, grandi programmi, grandi disegni, inevitabilmente il contenuto delle autonomie regionali e delle autonomie provinciali nel caso nostro, verrà ad essere sempre più contenuto e sempre più limitato e sempre più sotteso.

D'altro canto le nostre potestà si inseriscono in quei limiti dell'art. 4 e rispettivamente dell'art. 5, dove si dice che ogni nostro potere trova il suo limite, non solo nel rispetto della Costituzione e via dicendo, ma anche in quelle che sono le grandi riforme economico - sociali dello Stato. Ora è accaduto già per la scuola dell'obbligo, il fatto che sia stata portata dall'11° al 14° anno di età ha inciso notevolmente su quelle che sono le potestà delle Province. Anche questa legge, che ordina finalmente tutto il settore della scuola materna statale, deve essere inevitabilmente vista come una riforma. Non possiamo parlare di grandi riforme economico - sociali, ma è una riforma di tutto quanto lo Stato, dello Stato di cui fa parte anche questa Regione e queste Province, e a me non sembra logico che si metta in essere già per la seconda volta, — prima l'abbiamo fatto per la legge sull'edilizia popolare, adesso lo stiamo facendo per questa —, una nuova fase di contrapposizione fra Stato e Regione, fra Stato e Province, con il risultato, come dicevo prima, di ritardare sicuramente l'entrata in vigore di leggi che sono attese, intorno alle quali c'è una notevole aspettativa.

Poi non possiamo neanche accettare queste motivazioni. Un'altra questione, collega Benedikter, lei ha messo inavvertitamente i piedi su un terreno minato. Lei ha tirato in campo un'altra volta dei ruoli statali o dei ruoli non statali. Che il pacchetto abbia combinato e cucinato le questioni della scuola in un modo o in un altro, lo sa lei, lo so in un certo senso io, anche se non ufficialmente come lo sa la S.V.P., sappiamo che il futuro della scuola in Alto Adige è buio, è buio anche per me, forse per motivi diversi dai suoi, ma è buio anche per me, non c'è nessun dubbio, è un futuro che vedrà comunque

dei cambiamenti notevoli nella situazione scolastica, però io resto fermo, e noi liberali l'abbiamo detto mille volte e lo ripetiamo in questa sede qui, noi restiamo fermi al fatto che il pacchetto ancora non è operante, se non per una volontà di spinta politica della S.V.P. che cerca di applicarlo anche se esso non esiste . . .

AGOSTINI (P.L.I.): Sottobanco.

CORSINI (P.L.I.): . . . e lasciatemelo dire, signori della Giunta e della maggioranza, per una forma di remissività da parte vostra, per cui qualche volta dite: ma tanto questo è previsto nel pacchetto e pertanto lo facciamo già. Ma però il titolo lei se lo ricorda bene, Presidente della Giunta, è quello di proposte che devono tradursi poi in leggi o di riforma costituzionale o in leggi ordinarie, o in atti di disposizioni amministrative, e tutto questo non esiste, e quando questo esisterà giuridicamente, legittimamente, noi potremmo tenerne conto. Fino a questo momento non dobbiamo tenerne conto, qualsiasi sia la volontà politica che c'è dentro di noi e qualsiasi siano gli ordinamenti che ci sono dentro nei singoli partiti; il pacchetto è una serie di proposte, ma non è niente di più. Ora se nel pacchetto si parla di mutare anche qualche cosa intorno ai ruoli degli insegnanti va bene, per il momento *quod non est in actis, non est in mundo*, non esistono disposizioni di leggi di questo tipo qui. Ora è possibile che noi accettiamo di votare una delibera che si innesta su motivazioni di questo tipo? Infatti a pag. 4 leggiamo: « Negli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 e 26 sono stabiliti i requisiti per le ispettrici, direttrici, insegnanti ed assistenti della scuola materna statale, sono previsti i ruoli nazionali per le direttrici e le

ispettrici, è previsto il ruolo delle ispettrici centrali, viene precisato che le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale (unico), è previsto un solo ruolo organico per provincia per le insegnanti e le assistenti, sono previsti una segretaria e una assistente ecc. ecc. Durante i 20 anni in cui la competenza legislativa di cui all'art. 12, punto 2, e l'esercizio della corrispondente potestà amministrativa, il Governo ha via via provveduto con leggi statali a rispettare, rispettivamente attuare quanto ha sancito all'art. 15 dello Statuto, come se non esistessero gli artt. 12 e 13 dello stesso Statuto ». Innanzitutto le faccio osservare, signor estensore di questa memoria, che il D. L. L. del 27 ottobre 1945, n. 775, non va chiamato in causa perché è precedente addirittura alla formulazione dello Statuto, caso mai se dovete chiamarlo in causa lo dovete chiamare in causa come motivo di riconoscimento che, indipendentemente dai Patti di Parigi e dalla formulazione dello statuto, la Repubblica democratica italiana non era ancora una Repubblica democratica, uno stato rinato sulla democrazia, lo Stato italiano aveva già previsto, precedentemente a tutto questo, di poter mettere la scuola altoatesina in una completa libertà di natura etnica, di natura linguistica, di natura culturale. Comunque noi non possiamo accettare che un'altra volta si venga a parlare di una questione che ormai è stata per il passato superata, nel pacchetto vedremo adesso quale che sarà, la questione dei ruoli particolari. Se queste scuole sono scuole dello Stato, come nascono attraverso questa legge che si vuole impugnare, il personale che in esse insegna è personale dello Stato. Non facciamoci equivoci su questo. E del resto è, ripeto, una questione sulla quale non mi trattengo molto, perché ne abbiamo parlato e discusso quando ancora io non ero in questo

Consiglio, attorno al 1952, al 1953, al 1954, e visto che lei collega Benedikter tiene tanto alle cose, si ricordi che lo Stato, per quanto riguardava la concessione da parte della provincia di Trento di un piccolissimo assegno mensile ai fiduciari scolastici, in riconoscimento di quello che era il maggior lavoro che essi percepivano, lo Stato ha sostenuto la tesi che non si può concederlo perché questo entra in un rapporto di impiego fra lo Stato ed i propri dipendenti, rapporto nel quale nè la Provincia nè la Regione hanno alcuna possibilità di entrare.

Nè noi accetteremo, per esempio, così tranquillamente in questa motivazione il fatto che ci vogliano dei consigli di insegnanti e di direzione distinti per scuole di tre gruppi linguistici, trattandosi di tre distinti sistemi scolastici. Voi vi sentite, signori della Giunta, di accettare posizioni di questo tipo? Posizioni veramente che respingono all'indietro tutti quanti gli sforzi che si sono fatti, bene o male, fruttuosi o infruttuosi, che respingono all'indietro tutti gli sforzi che si sono fatti in questi anni per impedire che ci sia un solco irrimediabile e profondo tra i vari gruppi linguistici? Noi non potremo mai acconsentire. Lo sappiamo benissimo che in qualche scuola materna dell'Alto Adige, non so se c'è ancora, ma nel passato c'era una separazione tale fra i due gruppi dei bambini di lingua italiana e dei bambini di lingua tedesca che persino le ricreazioni avvenivano in condizioni di tempo e di luogo diversi, perché non entrassero in contatto tra di loro. Noi queste questioni qui non possiamo assolutamente, neanche incidentalmente, approvarle con un voto che si riferisca ad una delibera le cui motivazioni abbiano una qualche connessione con questo documento che è stato qui presentato.

Infine, vorrei dire, a chiusura, che se dovessimo andare avanti con questo passo probabilmente via via che ci augureremmo che l'attività legislativa dello Stato si faccia più intensa, proprio nel mettere mano a riforme essenziali, e se noi di fronte a questa attività dello Stato ogni volta vorremmo fare i cavillosi per difendere punti di principio del nostro statuto di autonomia, tutto il nostro tempo noi lo dovremmo dedicare ad impugnare delle leggi dello Stato, se lo Stato farà effettivamente queste riforme di cui c'è bisogno e che continuamente si auspicano da parte di tutti, perché non ci sarà nessuna legge fondamentale dello Stato che non venga in conflitto con uno Statuto che, come dicevo in sede provinciale, è ormai anacronistico perché è stato fatto 20 anni fa, in una situazione diversa, in un indirizzo sociale ed economico profondamente diverso da parte dello Stato e anche da parte di altri Stati e di organismi internazionali.

A me pare in sostanza che, per tutti questi motivi, riconoscendo che è una questione di strettissimo punto di principio ma che non ha e non può avere, stando così le cose, conseguenze estremamente gravi nei confronti dell'autonomia delle due Province, a me pare di poter dire che il gruppo liberale vota contro la proposta di impugnativa.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in questa discussione?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir haben soeben das Hohelied des liberalen Einheitsstaates wieder einmal singen gehört, und es ist ja soweit in Ordnung. Wir kennen die Stellung der Liberalen Partei. Soviel Ehrlichkeit jedoch müßte man von dieser Seite auch verlangen

können, man kann doch nicht mit einer solchen Begründung die Anfechtung ablehnen und gleichzeitig danach tun, als ob man bereit wäre, das Autonomiestatut zu verteidigen. Ich möchte nun sachlich auf gewisse Bemerkungen des Abgeordneten Corsini eingehen, und zwar auf seine Kritik an der vom Landesauschuß Bozen dem Regionalrat vorgelegten Begründung. Ich muß erstens feststellen, daß es dem Verfassungsgerichtshof sehr wohl möglich wäre in einem Urteil zu erklären, ob ein Staatsgesetz verfassungswidrig sei, dh. ob es mit einem bestimmten Autonomiestatut, das Verfassungsgesetz ist, vereinbar sei oder nicht und zwar beschränkt auf das Territorium einer bestimmten autonomen Region, oder wie in unserem Falle, auf das Territorium der zwei autonomen Provinzen. Diese Art von Urteil wäre ohne weiteres möglich und wird von uns auch angestrebt. Aus einem solchen Urteil kann schon deshalb kein Schaden erwachsen weil ja auch im Parlament erklärt wurde, daß die Mittel dieses Gesetzes, verfügbar sind — und die Errichtung von staatlichen Mittelschulen hängt ja von der Verfügbarkeit und der Verwendung der Mittel ab —, die in erster Linie in Süditalien Verwendung finden sollen. Dies gilt, so glaube ich, sowohl für die Provinz Trient als auch für die Provinz Bozen, daß nämlich der Bedarf an Kindergärten, zum Unterschied etwa von Süditalien, zwar nicht gedeckt ist, aber doch schon weitgehend berücksichtigt wurde in den Maßnahmen der autonomen Provinz Bozen und, ich glaube, in der Provinz Trient außerdem noch durch die Tätigkeit der O.N.A.I.R.C. sowie der autonomen Provinz.

Der Kollege Corsini hat sich auf gewisse Grundsätze berufen, die sich auf die Auslegung des Autonomiestatuts beziehen und die aufgrund von Auseinandersetzungen der

Rechtswissenschaft über Gesetze oder Versuche der Gesetzgebung der Provinz Trient entstanden seien. Kollege Corsini hat sich also auf diese Grundsätze berufen, als ob damit das letzte Wort gesagt sei. Ich weiß, daß von seiten der Provinz Trient kein Gesetz bis zum Verfassungsgerichtshof gebracht wurde und somit also kein Urteil abgegeben werden konnte. Das einzige Gesetz, hinsichtlich der Kindergärten, ist von der Provinz Bozen beschlossen worden. Es wurde ein Beharrungsbeschluß gefaßt, der Gegenstand eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs geworden ist. Das Urteil kennen Sie ja. Auch der Verfassungsgerichtshof kann allerdings seine Rechtsprechung ändern, und sie wandeln, aber soweit man sich auf etwas Endgültiges berufen kann, so ist es wohl dieses Urteil des Verfassungsgerichtshofs, das letzten Endes ausdrückt, daß die Provinzen nicht das Sachgebiet Kindergärten durch eigene Gesetze ordnen können, dh. keine eigene Ordnung des Kindergartenwesens herausgeben können. Mit diesem Sachgebiet, das noch keine staatlichen Einrichtungen und kein staatliches Personal besitzt, hängt auch die Ordnung der Ämter zusammen und zwar die der Schulen und des Personals. Der Verfassungsgerichtshof hat in diesem Urteil nicht ausgedrückt, die Provinz dürfe nicht provinzielle öffentliche Kindergärten mit eigenem Gesetz einrichten und das Personal vorsehen, das dann Personal der Provinz ist. Er hätte es auch tun können, denn das Gesetz bezog sich ja auf die Ordnung der Kindergärten in der Provinz Bozen. Der Verfassungsgerichtshof hätte unter anderem auch sagen können, die Ordnung der Kindergärten sei nicht Sache der Provinz, sondern auf Grund des Art. 33, Sache des Staates und er hätte mit Recht hierauf bestehen können weil das ganze Gesetz und nicht nur Art. 3 angefochten

war, der die sogenannte funktionelle Abhängigkeit des Schulamtes von der Provinz beinhaltet und regelt. Der Verfassungsgerichtshof hat sich auf die Feststellung beschränkt, daß man ein Staatsamt nicht mit Provinzgesetz von der Provinz abhängig machen kann, auch dann nicht, wenn es nur einen gewissen Teil der Tätigkeit dieses Staatsamtes betrifft. Die Unterstellung des Schulamtes unter die Provinz muß durch staatliche Gesetzgebung erfolgen, gleichgültig ob es sich um ordentliche oder um Durchführungsbestimmungen handelt. Er hat also die Verfassungswidrigkeit des Provinzgesetzentwurfes allein auf diesen Punkt beschränkt. Er hätte auch sagen können, daß gemäß Art. 33 der Verfassung, dh. die Ordnung des Kindergartenwesens, sowie die der anderen Schultypen, dem Staate vorbehalten bleibt. Doch dies erfolgte nicht.

Ich bin nicht der Ansicht, daß mit diesem Gesetz dem Staat die Möglichkeit geboten wird Kindergärten einzurichten, während das übrige Kindergartenwesen von öffentlichen Körperschaften oder von Privaten weiter bestehen bleibt und sogar vom Staat subventioniert wird. Es wird mit diesem Gesetz wenigstens reichlicher subventioniert, als es die Mittel für die staatlichen Kindergärten vorsehen. Damit wird aber, meiner Meinung nach, eine sogenannte grundlegende Norm der wirtschaftlich-sozialen Reformen der Republik nicht verwirklicht. Eine solche wäre vielleicht nur dann gegeben, wenn man das Kindergartenwesen verstaatlicht hätte, wie es derzeit für den Volksschulunterricht gilt. Vom Staate wird nur finanziert insofern es öffentliche Kindergärten gibt, die privaten werden sozusagen sich selbst überlassen. Dies wäre, meiner Ansicht nach, eine Reform, die aber in diesem Gesetz nicht ausgedrückt wird. Ein öffentlich-rechtliches Monopol des Staates hinsicht-

lich der Kindergärten ist also in diesem Gesetz nicht enthalten, sodaß diese grundlegende Reform, die auch die primäre Gesetzgebung bindet, nicht gegeben ist.

Der Kollege Corsini hat dann Stellen aus der Begründung zitiert, die er offensichtlich gar nicht richtig verstanden hat, denn er steht dem Ganzen mit negativer Einstellung gegenüber. Er zitierte unter anderem, Stellen wo wir darlegen, daß dieses staatliche Gesetz eine einzige Stammrolle in der Provinz vorsieht, eine einzige für den gesamten Staat, dh. für die Kindergärtnerinnen bzw. für die Direktorinnen und Inspektorinnen. Außerdem weisen wir darauf hin, daß wir entsprechend dem bereits durch Staatsgesetze in der Provinz Bozen eingeführten System aufgrund des Art. 14 und der vorhandenen Staatsgesetze drei Schulsysteme haben, wobei Art. 15 erst dann berücksichtigt worden ist, als dieser Zustand verfassungsrechtlich sanktioniert wurde. Wir haben eine Reihe von Gesetzen erwähnt, in welchen bei Neuregelung der Besetzung der Direktoren- und Inspektorenstellen in einem eigenen Artikel die besondere Schulstruktur in der Provinz Bozen dadurch berücksichtigt wurde, daß für das Lehr- und Verwaltungspersonal der deutschen und der ladinischen Schule getrennte Bestimmungen vorgesehen waren. Diese drei Systeme bestehen aufgrund des Art. 15 des Autonomiestatutes und der damit zusammenhängenden Staatsgesetze.

Dem Kollegen Corsini ist es auch als Professor bestimmt bekannt, daß es in der Provinz Bozen eigene Stammrollen und eigene nach Sprachgruppen getrennte Stellenpläne für das Lehrpersonal der Volksschulen gibt, ferner, daß es für die Direktoren und Inspektoren zur Besetzung der Stellen in der Provinz Bozen eigene Ausschreibungen gibt, die dem Lehrpersonal, das aus der deutschen oder ladinischen

Schule kommt und dann als Direktor oder Inspektor für diese Schulen ansucht, vorbehalten sind.

Des weiteren möchte ich nicht wiederholen, was in der Begründung enthalten ist; es wird lediglich die wirkliche Lage dargelegt und besonders hervorgehoben, daß es nicht im freien Ermessen der Regierung in Rom liegen kann, die Provinzen — und das gilt auch für die Region — an ihrer Gesetzgebung zu hindern. Auf die Notwendigkeit Durchführungsbestimmungen zu erlassen, muß hingewiesen werden, denn der Regierung ist es freigestellt, ob sie diese Durchführungsbestimmungen heute, morgen oder übermorgen erläßt. Zwanzig Jahre hat sie keine erlassen, weitere zwanzig Jahre können noch vergehen, doch auf diese Weise bleiben Bestimmungen des Autonomiestatutes einfach unbeachtet. Es geht doch um dieses Problem. Es geht hier nicht um das « Paket », das « Paket » hat hier nichts zu tun. Es geht auch nicht um eine Vorwegnahme des « Paketes », denn es ist bekannt, daß die autonomen Provinzen Bozen und Trient zum Teil primäre, zum Teil sekundäre Zuständigkeit über das gesamte Schulwesen mit Ausnahme der Universitäten haben und daß sie die entsprechenden Verwaltungsbefugnisse ausüben sollen, mit der Einschränkung, die im Art. 15 allein für die Provinz Bozen, vorgesehen ist. Die Verfassungsgerichtshof hat es so ausgelegt, daß das Schulamt staatlich bleibt, mit Einschränkung der Schulautonomie. Die Gesetzgebung und Verwaltungsbefugnis hinsichtlich der Schulen, der Kindergärten, der Volks- und aller Arten von Mittelschulen, besteht seit dem 14. März 1948, dh. gut zwanzig Jahre; das zwanzigjährige Bestehen der Region ist erst jüngst irgendwie vermerkt worden.

EIN REGIONALRAT: (*unterbricht*).

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe nicht gesagt « gefeiert », sondern durch eine Zeitschrift usw. « vermerkt worden ». Man kann hier nicht von einer Vorwegnahme des Paketes reden, oder von etwas, das nun im Paket enthalten ist und durchgesetzt oder in Kraft gesetzt werden soll. Man weiß ja schließlich nicht, wie das nun endet. Es geht darum, daß auf einem Sachgebiet, das seit März 1948 die Autonomie auf dem Papier vorsieht, durch eine staatliche Schulordnung und durch staatliche Einrichtungen oder staatliches Personal, diese auch entfalten kann. Die Provinzen sollten zumindest auf diesem Sachgebiet, so wie im Berufsschulwesen, ihre Autonomie im Verhältnis zur gesamten Schulordnung entfalten können.

Ich verstehe nicht den Hinweis des Kollegen Corsini über ein « grave problema delle scuole professionali » in der Provinz Trient, denn hinsichtlich des Berufsschulwesens — und dies weiß der Kollege Corsini auch genau — hat die Provinz Bozen durch Gesetz die gesamten staatlichen Befugnisse übernommen und das Berufsschulwesen, das den Berufsschulunterricht für Lehrlinge und die Berufsertüchtigung der Arbeitnehmer im allgemeinen vorsieht, durch Provinzgesetz geregelt, und somit ist sie auf diesem Sachgebiet anstelle des Staates getreten. Ich verstehe also nicht, wie hier ein « grave problema » für die Provinz Trient entstehen soll, weil ich annehme, daß das, was in der Provinz Bozen in Kraft getreten ist, auch für die Provinz Trient kein verfassungsrechtliches Problem mehr darstellen kann. Ich möchte mir vorbehalten auf andere Dinge noch zurückzukommen.

(Abbiamo or ora sentito echeggiare di bel nuovo il cantico dei cantici dello Stato

unitario liberale, e fin qui nulla da eccepire in quanto conosciamo il punto di vista del Partito Liberale. Ritengo tuttavia che si dovrebbe poter pretendere dai liberali una maggior franchezza poiché non si può avversare una proposta di impugnativa con una motivazione del genere, e nel contempo lasciar intendere di essere pronti a difendere lo Statuto di autonomia. Vorrei ordunque entrare oggettivamente in merito a certe osservazioni del consigliere Corsini, e propriamente in merito alla critica da lui mossa nei confronti della motivazione sottoposta dal Consiglio Regionale alla Giunta Provinciale. Devo dire anzitutto come io ritenga possibilissimo per la Corte Costituzionale emettere una sentenza che dichiari anticostituzionale una legge nazionale, ovvero dichiarare che essa, legge, viola dal punto di vista costituzionale le competenze di una Regione a Statuto autonomo oppure, come nel nostro caso specifico, delle due Province autonome. Una sentenza in tal senso sarebbe, ripeto, senz'altro possibile ed è proprio a questo che tendiamo. Da essa non deriverebbe infatti alcun danno in quanto, visto e considerato che la istituzione di scuole medie statali dipende, è ovvio, dalla disponibilità ed impiego dei mezzi, il Parlamento stesso ha dichiarato che sono stati, con questa legge, resi disponibili fondi i quali dovranno in primo luogo trovare utilizzazione nell'Italia meridionale. Queste argomentazioni possono valere, credo, anche per le due province di Trento e Bolzano ove, anche se il fabbisogno relativo alle scuole materne non è, diciamo, coperto come in Meridione, se ne è comunque tenuto debito conto nei provvedimenti della provincia autonoma di Bolzano come pure in quella di Trento, in cui lo si è preso in considerazione anche avvalendocisi dell'attività dell'O.N.A.I. R.C.

Il collega Corsini si è richiamato a certi principi concernenti lo Statuto di autonomia, o meglio l'interpretazione dello Statuto stesso, principi che sarebbero in contrasto con la scienza del diritto applicata a leggi o tentate legislazioni da parte della provincia di Trento. Il collega Corsini si è dunque richiamato, ripeto, a detti principi come se con ciò fosse detta l'ultima parola. Mi consta che da parte della provincia di Trento nessuna legge è giunta fino alla Corte Costituzionale e di conseguenza non può essere stata emessa sentenza di sorta. L'unica emanazione di una legge concernente le scuole materne venne deliberata dalla provincia di Bolzano e si trattò di una delibera di riapprovazione, divenuta oggetto di una sentenza da parte della Corte Costituzionale, di quella sentenza, cioè, che ben conoscete. È vero che anche la Corte Costituzionale può modificare il proprio verdetto, ma per il momento se c'è qualcosa di definitivo a cui potersi richiamare è certo questa sentenza della Corte Costituzionale, la quale stabilisce in ultima analisi come le Province non possano, nell'ambito delle scuole materne, disciplinare questa materia mediante leggi proprie, vale a dire emanare in merito un proprio ordinamento. A questo settore, il cui complesso è tuttora sprovvisto di istituzioni statali e relativo personale, è connesso anche l'ordinamento appunto delle scuole e del relativo personale. La Corte Costituzionale non ha stabilito in questa sentenza che la provincia non possa disciplinare con legge propria l'organismo delle scuole materne. Avrebbe peraltro potuto farlo visto che la legge riguardava appunto l'ordinamento delle scuole materne in provincia di Bolzano. La Corte Costituzionale avrebbe potuto, fra l'altro, anche stabilire con pieno diritto che tale ordinamento non è di competenza della Provincia ma bensì, in base all'art. 33, di

competenza dello Stato, in quanto l'impugnativa riguardava tutta la legge e non solo l'art. 3 che regola il cosiddetto rapporto di dipendenza dalla Provincia, del Provveditorato agli Studi. Solo tale articolo del disegno di legge provinciale fu dunque dichiarato incostituzionale perché, disse la Corte, non era di competenza della Provincia dettare norme nei confronti di un organo dello Stato, e soprattutto non era competenza della Provincia, pur nell'ambito delle proprie competenze legislative, soverchiare l'autorità di un organo statale come il Provveditorato agli Studi. La Corte avrebbe anche potuto stabilire che, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, l'ordinamento nell'ambito delle scuole materne, come pure quello relativo ad altri tipi di scuole, restasse di competenza dello Stato. Avrebbe potuto, ripeto, ma non lo ha fatto. Non sono dell'avviso che la possibilità offerta dallo Stato di istituire, con questa legge, scuole materne a fianco di quelle gestite da organi pubblici o di quelle private già sussistenti e magari sovvenzionate finanche dallo Stato stesso o, quanto meno, sovvenzionate con fondi maggiori di quelli previsti per le scuole materne statali, non sono dell'avviso, ripeto, che ciò possa costituire una cosiddetta norma fondamentale nell'ambito delle riforme social-economiche della Repubblica. Una norma in tal senso la si sarebbe creata qualora fosse stato stabilito di applicare per le scuole materne quello stesso ordinamento statale attualmente in vigore nel campo dell'istruzione primaria e qualora lo Stato finanziasse solo le scuole materne pubbliche, lasciando quelle private subordinate a se stesse. Questa sarebbe, a mio avviso, una riforma, che con questa legge però non è data. Essa, legge, non prevede infatti, nei confronti delle scuole materne, un monopolio da parte dello Stato, cosicché non sussiste appunto quella fonda-

mentale riforma che vincolerebbe anche la legislazione primaria.

Il collega Corsini ha poi citato certi punti della motivazione di cui, considerato in proposito il suo atteggiamento negativo, non deve aver evidentemente compreso il reale significato. Egli ha citato infatti, fra l'altro, quel punto nel quale viene da noi fatto presente come la legge nazionale in parola preveda in Provincia e nello Stato in generale, un ruolo unico per il personale delle scuole materne, vale a dire per le maestre giardiniere, nella fattispecie per le direttrici ed ispettrici. Abbiamo accennato inoltre al fatto che, conformemente al sistema già introdotto in provincia di Bolzano mediante la legge nazionale, ci si avvale, in base all'art. 14 ed in base appunto alla vigente legge, di tre sistemi didattici, mentre l'art. 15 è stato preso in considerazione solo dopo la ratifica dello stesso da parte della Corte Costituzionale. Abbiamo menzionato una serie di leggi nelle quali, per quanto concerne il nuovo ordinamento relativo all'occupazione dei posti di direttori ed ispettori, è stata tenuta in debita considerazione, mediante un apposito articolo, la particolare strutturazione scolastica in provincia di Bolzano, nel senso che per gli insegnanti e per il personale amministrativo delle scuole ladine e tedesche erano previste norme ben distinte fra loro. Questi tre sistemi si fondano sull'art. 15 dello Statuto di autonomia e sulla relativa legge nazionale.

Il collega Corsini sarà, anche nella sua veste di professore, senza dubbio a conoscenza del fatto che in provincia di Bolzano esistono, per il corpo insegnante delle scuole primarie, ruoli speciali nonché speciali organici per i singoli gruppi etnici; sarà a conoscenza inoltre che in provincia di Bolzano vengono indetti speciali concorsi per i posti di direttori ed

ispettori, concorsi riservati esclusivamente al corpo insegnante che, proveniente dalle scuole tedesche o ladine, aspirino appunto ai posti di cui sopra.

Non vorrei dilungarmi a ripetere quanto contenuto nella motivazione; in essa non viene, in ultima analisi, che esposta o messa in particolare evidenza la reale situazione delle cose, e cioè che il Governo di Roma non dovrebbe poter liberamente, ovvero a proprio giudizio, regolare od ostacolare le competenze legislative sia delle Province che della Regione. Un particolare cenno a tal proposito va fatto sulla necessità di emanare decreti relativi a norma di attuazione, emanazione in merito a cui il Governo di Roma può disporre appunto a proprio piacimento o giudizio se procedervi, per così dire, oggi, domani o posdomani. Per vent'anni infatti non ne ha emanati ed altrettanti ne potrebbero trascorrere in maniera analoga, con il risultato che le norme dello Statuto di autonomia continuerebbero a restare lettera morta. Qui non si tratta dunque del « Pacchetto », che non ha proprio nulla a che vedere con tutta la faccenda. E non si tratta neppure di una anticipazione sulle disposizioni previste nel « Pacchetto », poiché è notorio come le autonome province di Trento e Bolzano dispongano, nell'ambito del complessivo ordinamento scolastico, in parte di competenze primarie ed in parte di competenze secondarie, eccezion fatta per le Università, e come esse Province possano, amministrativamente, esercitare il proprio potere esecutivo, con le limitazioni che all'art. 15 sono previste per la sola provincia di Bolzano. La Corte Costituzionale si è espressa nel senso che il Provveditorato agli Studi resta statalizzato, il che comporta ovviamente una limitazione dell'autonomia scolastica. La legislazione e le competenze amministrative del settore scolastico, cioè relative

alle scuole materne, scuole primarie e tutti i tipi di scuole medie inferiori, esiste fin dal 14 marzo 1948, vale a dire da buoni venti anni; del ventennio di vita della Regione è stato però preso in qualche modo nota solo recentemente.

UN CONSIGLIERE REGIONALE: (interrompe.)

BENEDIKTER (S.V.P.): *Non ho detto « festeggiato », bensì che ne è stata fatta « menzione » attraverso un periodico, ecc. Non si può parlare, ripeto, di un'anticipazione del « Pacchetto », nè dell'attuazione o messa in vigore di un qualche articolo del medesimo, considerando poi che in ultima analisi non si sa neppure come la questione del « Pacchetto » verrà a risolversi. Qui si tratta di poter, attraverso un ordinamento scolastico statale, nonché mediante istituzioni o personale statale, di potercisi, dicevo, avvalere di quell'autonomia che per il settore in parola è prevista sulla carta fin dal marzo 1948. In altre parole, le Province dovrebbero, almeno in questo settore, come pure nell'ambito delle scuole professionali, poter applicare le norme del proprio Statuto di autonomia in rapporto al complessivo ordinamento scolastico.*

Non capisco l'accenno del collega Corsini in merito ad un « grave problema » delle scuole professionali in provincia di Trento, in quanto tutte le competenze dello Stato relative a tale settore sono state, mediante legge statale, trasferite alla provincia di Bolzano, la quale, subentrando così allo Stato, ha potuto regolare mediante legge propria l'ordinamento delle scuole professionali che prevede, in linea generale, l'istruzione professionale degli apprendisti, nonché i relativi corsi di perfezionamento. Non comprendo quindi come dovrebbe sor-

gere a tal proposito un « grave problema » per la provincia di Trento, poiché suppongo che quanto entrato in vigore nella provincia di Bolzano non possa costituire più, neppure per la provincia di Trento, un problema di ordine costituzionale. Mi riservo di riproporre ulteriori argomenti.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Debbo confessare innanzitutto che, nonostante l'illustrazione orale che su questa proposta ha fatto l'assessore Benedikter, non sono riuscito ancora ad affermare i motivi specifici della proposta di impugnativa. Non li ho afferrati leggendo la relazione che ci è stata distribuita, alla quale possono essere mosse critiche oltre che di sostanza anche di forma, che ha la sua importanza in questi casi; non li ho afferrati, ripeto, attraverso l'illustrazione verbale dell'assessore Benedikter, che più che altro è stata una replica all'intervento svolto dal cons. Corsini. Resto quindi ancora nella condizione di chi dovendo prendere una decisione di questo tipo, dovrebbe sapere a che cosa vuole riferirsi, a che cosa vuole portarsi, a che cosa vuole tendere la impugnativa che ci è stata proposta dinanzi alla Corte costituzionale. In altre parole, siamo d'accordo che si tratta di impugnare una legge dello Stato quale è quella del 18 marzo 1968, n. 444, che detta norme per l'ordinamento delle scuole materne, ma in quali punti questa legge violerebbe, dal punto di vista costituzionale, le competenze delle Regioni, anzi delle due province autonome di Trento e di Bolzano? E quali competenze violerebbe? le competenze legislative o le competenze amministrative, o violerebbe entrambe le competenze? Mi pare che questo è il problema che si pone se si vuole capire, se si vuole cioè

convincersi innanzitutto che una illegittimità costituzionale esiste in questa legge e che pertanto va fatta valere, va fatta dichiarare dinanzi all'organo competente. Mi sono posto il problema e dichiaro subito, senza ambagi, che l'ho risolto in senso negativo. Non mi pare che la legge violi nè le competenze legislative nè tanto meno quelle amministrative che sono subordinate alle prime. Non viola le competenze legislative perché tutti noi sappiamo che, pur essendo sancite negli artt. 4 e 5 e negli artt. 11 e 12 le competenze legislative della Regione e delle due Province, esse, fino a quando non vengano concretamente esercitate con la emanazione di apposite leggi, non arrestano l'applicazione delle leggi in vigore dello Stato, nè tanto meno fermano le leggi che lo Stato dovesse emanare successivamente. Soltanto con l'assunzione specifica di queste competenze, cioè soltanto con la emanazione di leggi nelle materie riservate alle competenze della Regione e della Provincia, soltanto allora le leggi dello Stato si fermano, secondo quel principio che qualcuno, con una immagine piuttosto macabra, ha definito il principio della ghigliottina. Ed allora qui si tratta di vedere se noi abbiamo assunto già ed esercitato queste competenze, perché soltanto nel caso affermativo noi possiamo contestare allo Stato di emanare norme nel campo che ci è stato riservato. Mi pare che nel campo della istruzione materna nè la provincia di Trento nè la provincia di Bolzano abbiano esercitato queste competenze; le ha esercitate la provincia di Bolzano con la legge del 1955, che fu impugnata per illegittimità costituzionale dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale e che, come ci ha ricordato il dott. Benedikter, fu dichiarata incostituzionale, o, per meglio dire e per essere precisi, non fu affatto dichiarata incostituzionale tutta la legge, e questo mi pare che l'as-

sessore Benedikter lo abbia dimenticato, fu dichiarato incostituzionale soltanto il primo articolo. E a questo riguardo debbo dire che considero strano, — è un problema sul quale sono ritornato unicamente oggi nell'esame di questa proposta di legge —, considero strano il fatto che questa legge che fu regolarmente approvata, ma di cui fu dichiarata incostituzionale soltanto una norma, sia sparita dalla circolazione, non esista più, non sia stata promulgata come, secondo me, avrebbe potuto essere promulgata per quanto riguarda gli articoli successivi. Il primo articolo fu dichiarato incostituzionale perché, disse la Corte costituzionale, non era nella competenza della Provincia dettare norme nei confronti di un organo dello Stato come il Provveditorato agli studi, e soprattutto non era competenza della Provincia, pur nell'ambito della propria competenza legislativa, soverchiare l'autorità di un organo statale come il Provveditorato agli studi. Comunque, questo precedente che cosa dimostra? Secondo me dimostra due cose. Prima di tutto che sia la provincia di Trento che la provincia di Bolzano avrebbero ed hanno tuttora la possibilità di legiferare in questa materia, nonostante la mancanza di norme di attuazione, perché le norme di attuazione non c'erano nel 1955, ma non ci sono nemmeno oggi, e se non c'erano nel 1955 e se abbiamo ritenuto di fare uso di questa nostra facoltà, almeno in provincia di Bolzano, nel 1955, nulla ci vieta di poterla esercitare ancora oggi, perché la situazione giuridico - costituzionale è la stessa, le norme di attuazione mancano. Se noi abbiamo ritenuto allora e lo possiamo ritenere anche oggi, nonostante il parere contrario della Corte costituzionale, — e questo è il punto —, nonostante il parere contrario della Corte costituzionale, se abbiamo ritenuto di potere esercitare questa facoltà, non

vedo il motivo per cui non lo si possa esercitare anche oggi, soprattutto di fronte al fatto che questa competenza noi l'abbiamo esercitata non soltanto per quanto riguarda la materia scolastica relativa alle scuole materne, ma, assessore Benedikter, l'abbiamo esercitata anche in altre materie dove pure non c'erano le norme di attuazione, come l'urbanistica e la tutela del paesaggio. Tanto è vero . . .

BENEDIKTER (S.V.P.): Il parere è venuto dopo!

MITOLO (M.S.I.): Il parere è venuto dopo, ma voi siete sempre di questo avviso. Voi in questa relazione lamentate la mancanza delle norme di attuazione e fate colpa allo Stato che da vent'anni non le emana, senza che vi siate dati la pena in questi ultimi 10 anni, mentre viceversa nei primi dieci anni le sollecitazioni sono state tante, senza che vi siate mai dati la pena di sollecitare in questi ultimi anni la emanazione di queste norme. Comunque, sta di fatto che mentre voi qui lamentate la mancanza di norme di attuazione e dite addirittura che non potreste esercitare la vostra competenza in quelle materie in cui le norme di attuazione non ci sono, davanti alla Corte costituzionale, dove si discute di questo specifico motivo, voi rivendicate il vostro diritto ad esercitare il potere legislativo nonostante la mancanza delle norme di attuazione. Perché questa è la sostanza, cons. Benedikter, della discussione che si è svolta recentemente proprio davanti alla Corte costituzionale non più tardi di venti giorni fa, in un caso analogo in cui la vostra legge sulla tutela del paesaggio era stata impugnata, era stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale in via incidentale, proprio per la mancanza delle norme di attuazione. Ed allora

non potete venire qui a dire a noi che lo Stato ha emanato una legge incostituzionale in quanto tace, in quanto ignora la competenza delle province di Bolzano e Trento in materia di scuole materne e al tempo stesso lamentarvi del fatto che lo Stato non abbia regolato attraverso le norme di attuazione l'esercizio di questa potestà, quando poi in altri campi, in altri momenti, per altre questioni analoghe a queste, voi questo diritto di legiferare lo rivendicate egualmente! E se lo rivendicate egualmente questo diritto di legiferare, io vi dico: ma perché non legiferate? Perché se voi e per la provincia di Trento faceste una legge nell'esercizio della potestà legislativa che riguarda le scuole materne, se voi la faceste questa legge, automaticamente la legge dello Stato si arresterebbe al confine delle due province, e secondo me, questa legge che voi oggi volete impugnare non potrebbe essere dichiarata incostituzionale, nessuna delle sue norme potrebbero essere dichiarate incostituzionali perché, in presenza della legge provinciale, i nostri diritti, le nostre competenze e legislative ed amministrative sarebbero esercitate, sarebbero salvaguardate attraverso l'esercizio della funzione legislativa.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*interrompe*).

MITOLO (M.S.I.): Non so, la Corte costituzionale ha detto che ci vogliono le norme di attuazione, ma voi non siete di questo parere, voi non potete andare davanti alla Corte costituzionale e dire: questa legge è incostituzionale, perché lo Stato non ha emanato le norme di attuazione. E allora non vedo in che cosa sia la incostituzionalità di questa legge, io non capisco. Ecco, allora torno sulla osservazione preliminare, non capisco in che cosa e in quali punti questa legge sia inco-

stituzionale. Non può essere incostituzionale il silenzio della legge, non può essere incostituzionale in tutto il resto. Forse in errore siete voi in quanto non legiferate, anche contro il parere della Corte costituzionale. Io credo che il giorno in cui voi doveste fare una legge in materia di scuole materne, di fronte soprattutto al precedente della sentenza del 1956, in cui non si è detto che la legge era incostituzionale perché mancavano le norme di attuazione, ma si è detto semplicemente che era incostituzionale il primo articolo, perché tendeva a regolare, a disciplinare un organo che rimaneva dello Stato e che come tale era sottratto ad ogni ingerenza della Provincia, cioè dell'organo che aveva emanato la legge, di fronte a questo precedente io ritengo che lo Stato non possa impugnare una legge della Provincia per mancanza di norme di attuazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*Interrompe*).

MITOLO (M.S.I.): Appunto, l'ha detto la Corte. Fate una legge senza norme di attuazione ed aspettate che lo Stato ve la impugni, in provincia di Bolzano, davanti alla Corte costituzionale perché mancano le norme di attuazione! . . . Vi assicuro che in quel momento lì vi darei anche il mio appoggio, senz'altro, perché sfido io il Governo . . .

BENEDIKTER (S.V.P.): La Corte . . .

MITOLO (M.S.I.): Ma è il Governo che deve impugnare la legge, non la Corte; sfido il Governo ad impugnare una legge di illegittimità costituzionale per una carenza imputabile al Governo stesso.

BENEDIKTER (S.V.P.): È sempre la giurisprudenza della Corte.

MITOLO (M.S.I.): Ma non lo farà mai. Ma ad ogni modo credo che avreste davanti alla Corte costituzionale un argomento se non altro logico, politico, decisivo, per indurre il Governo ad emanare tutte le norme di attuazione. La verità invece è un'altra; la verità è, ripeto, che voi le norme di attuazione non le avete più sollecitate. C'era una commissione un tempo, una commissione paritetica che funzionava, — vero, assessore Bertorelle? ne faceva parte anche lei, credo che sia rimasto l'unico di quelli che allora facevano parte della commissione in Consiglio regionale —, è sparita questa commissione, è sparito questo organo che, pur essendo un organo consultivo, aveva certamente una sua importanza, perché svolgeva funzioni perlomeno di sollecitazione nei confronti del Governo, è sparito, le norme di attuazione non vengono più emanate. Ma perché non vengono più emanate, ce lo vogliamo chiedere? Anzi, chiediamocelo ancora una volta, perché è un argomento che abbiamo toccato altre volte. Non vengono più emanate perché tutti voi, autonomisti o non autonomisti, tutti voi ormai siete entrati nell'ordine di idee e vi siete già fatti una forma mentis di una riforma costituzionale che ormai va sotto il nome di « pacchetto », aspettate quello e non avete alcun interesse a che vengano emanate queste norme di attuazione, perché da un momento all'altro si possono rilevare inutili. Questa è la verità. Ma allora si ha il dovere, cons. Benedikter, di non imputare soltanto al Governo questa carenza, si ha il dovere di imputarla anche a chi ha in un certo modo approfittato di questa carenza, anche per poterla magari andare a denunciare all'opinione pubblica, attraverso un documento come questo. Questa è la verità.

BENEDIKTER (S.V.P.): E l'art. 15?

MITOLO (M.S.I.): Anche per quanto riguarda l'art. 15. In ogni caso resto del mio fermo avviso che non vi è alcuna illegittimità costituzionale, in nessuna parte di questa legge. Al Governo si imputa la mancata emanazione delle norme di attuazione; a noi, organo legislativo, non si imputa niente ma si sottintende questa imputazione, si scambia una inerzia con una illegittimità. L'inerzia nostra è dovuta al fatto che non abbiamo regolato questa materia attraverso l'emanazione di leggi. Io ritengo che la possiamo regolare nonostante la mancanza di norme di attuazione, in due modi: o mettendo il Governo di fronte alla necessità indilazionabile di emanare le norme di attuazione in questo campo, o facendo la legge e provocando la questione davanti alla Corte costituzionale. Questa possibilità quindi in concreto c'è; il fatto di non esercitarla, di non farne uso, significa che in fondo siamo noi che vogliamo che questa materia sia regolata da una legge dello Stato, e la legge dello Stato c'è già, la legge dello Stato si blocca e si ferma e non invade la sfera di competenze della Regione o della Provincia, attraverso l'emanazione di una legge propria, attraverso l'esercizio cioè della competenza legislativa. Prima di allora lo Stato ha il diritto più che il dovere, di regolare una materia come meglio gli aggrada e di far applicare la legge in tutto il territorio nazionale. Quindi in questo caso tutte le critiche che sono state mosse alla legge da questa relazione sono critiche che non reggono nè da un punto di vista logico nè da un punto di vista giuridico, soprattutto poi con tutti quei riferimenti che vengono fatti ad altre leggi che avrebbero, secondo la relazione, rispettato invece la riserva di competenza amministrativa della Regione o della Provincia, perché in questi casi qui, sono andato a vederli, ci sono le norme

di attuazione. Per quanto riguarda la Gescal per esempio, nella legge del 1963 che riguarda la Gescal, le norme di attuazione ci sono, ci sono anche le leggi nostre. Lì è logico che la legge dello Stato abbia incluso nella legge delle norme in cui si fa riserva delle competenze che la Regione Trentino - Alto Adige o le altre Regioni hanno in quel determinato campo. Per conto mio avrebbe anche potuto non farle queste riserve, perché è automatica la esclusione della applicazione di una legge nazionale dal territorio della Regione o della Provincia nel campo in cui la Regione o la Provincia hanno esercitato con legge la propria potestà legislativa. È automatico. Nelle leggi dello Stato non ci dovrebbe essere nemmeno una limitazione, perché mi sembrerebbe logico che tra due leggi che reggono la stessa materia debba prevalere — e lo ha affermato anche la Corte costituzionale in una sentenza che è nello stesso fascicolo in cui è pubblicata la sentenza del 1957 —, è logico che debba prevalere la legge della Regione o della Provincia, perché altrimenti sarebbe inutile avere una potestà legislativa se poi dovessero valere, in quel campo in cui è riconosciuta la potestà legislativa, le leggi dello Stato.

Quindi, concludendo, per tutte queste ragioni ritengo che non siano perlomeno chiari e precisi i motivi per i quali il Consiglio regionale debba accedere ad una proposta come questa, che ci è stata presentata.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Molto brevemente, per dire che il mio gruppo è senz'altro d'accordo per l'impugnativa di questa legge. Questo in base al risultato dell'esame che noi abbiamo fatto del-

la stessa; la Giunta provinciale di Trento, dopo aver esaminato a fondo il problema, è stata dell'opinione di chiedere per iscritto alla Giunta regionale che voglia impugnare la legge. Quindi siamo perfettamente d'accordo con la delibera che è stata presentata al Consiglio e che in questo momento è in discussione.

Devo subito dire che noi conveniamo sulle singole motivazioni dettagliate che sono state esposte nel documento accompagnatorio che la Giunta provinciale di Bolzano ha presentato, anche se su qualcuna potrebbe anche darsi che valesse la pena di approfondire un momentino la discussione. Io avrei preferito che la delibera del Consiglio regionale portasse solo l'indicazione della violazione dei determinati articoli sia del nostro Statuto che della Costituzione, lasciando a una successiva elaborazione, dal punto di vista giuridico, più approfondita e più dettagliata, le più precise motivazioni. In ogni caso non abbiamo difficoltà ad accettare anche la delibera fatta nel modo in cui è stata proposta e cioè accompagnata da questa specie di promemoria - relazione che riguarda le motivazioni giuridiche.

Ho sentito le argomentazioni che qui sono state portate in contrario, non posso dire esattamente da parte del cons. Corsini perché ero assente all'inizio del suo discorso, ma ho sentito quelle dell'avv. Mitolo; io non intendo addentrarmi molto, tuttavia mi pare che una qualche considerazione di natura generale deve essere più che sufficiente per convincerci della necessità di impugnare questa legge. Abbiamo competenze legislative, in questo caso secondarie. Ci sono altri casi dove le competenze legislative delle Province o della Regione sono addirittura primarie, e assistiamo al fatto che il Parlamento legifera tranquillamente in queste materie, ignorando in maniera totale, in maniera direi veramente spre-

zante, l'esistenza stessa di una norma costituzionale quale è il nostro statuto di autonomia. Sarebbe sufficiente questo, a mio giudizio, per dire: noi impugniamo sistematicamente tutte le leggi del Parlamento che assumono un atteggiamento di questa natura. A parte il fatto che in questo caso il Ministro, di fronte alla presentazione di un emendamento da parte dei parlamentari nostri, che timidamente cercavano di far capire che c'è anche uno statuto, una legge ecc. ecc., risponde come aveva risposto a suo tempo il Ministro Colombo, quando si è fatta la riforma dell'ENEL: « State pur tranquilli, ritirate gli emendamenti perché, poi noi ecc. ecc. », e sappiamo benissimo come vanno a finire queste cose, fatta la legge non si discute qui, e anche per la legge sull'edilizia scolastica è stata la stessa cosa. Competenze precise per le Province sono state totalmente ignorate, e addirittura noi, che siamo una Regione autonoma, dobbiamo andare a Venezia a comporci in una commissione che deve stabilire dove si fanno e quali scuole e con quali criteri bisogna costruire gli edifici scolastici. Personalmente, ho sempre detto che le competenze in materia scolastica, attribuite alla Provincia, secondo certe tesi, per assurdo potrebbero arrivare a lasciare alle Province la legislazione che riguarda i gabinetti o la pulizia degli edifici scolastici! È una cosa che è assolutamente inaccettabile. Ora, dal punto di vista giuridico mi rendo ben conto che l'avv. Mitolo possa dire: « Qua non c'è una incostituzionalità, perché bisogna che ci siano norme di attuazione, diversamente voi non potete legiferare. Siccome le norme di attuazione non ci sono, ergo non potete legiferare; siccome non potete legiferare, non c'è una legge provinciale; non ci sono leggi provinciali, ma c'è l'art. 8, ergo si applica la legge dello Stato ». Ma noi a questo non ci pieghiamo,

perché veramente c'è un circolo vizioso ma in malafede, « pacchetto » o non « pacchetto » . . .

MITOLO (M.S.I.): Sono 10 anni che vi piegate perché il Governo non emana le norme di attuazione!

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): No, caro amico Mitolo, non è che ci pieghiamo di nostra volontà. Indubbiamente, fino a tanto che fanno sentenze come fanno, fino a tanto che il Parlamento si comporta come si comporta, non ci rimane che questo strumento che cerchiamo di mettere in atto e che è quello dell'impugnativa. Non ci rimane, purtroppo, altro; magari avessimo qualche altro strumento! Ma a venir qui a dire di non usare neanche questo, per accettare una logica che è soltanto una logica sopraffattrice delle autonomie, questo assolutamente per noi non è accettabile. A parte il ragionamento giuridico sulla sentenza della Corte che stabilisce che sono preventivamente necessarie le norme di attuazione — e su ciò si può anche un momentino discutere, perché c'è anche una decisione del Consiglio di Stato, che attribuisce o, quanto meno, che limita l'interpretazione che una massima di questo tipo potrebbe a un certo momento produrre —, a parte questo noi siamo dell'opinione assoluta che si debba in maniera precisa, per la responsabilità che noi abbiamo, tutelare il il nostro statuto di autonomia. E questa è una responsabilità di tutti noi, non tanto delle Giunte provinciali, è una responsabilità come amministratori e come consiglieri regionali, prima di tutto nei confronti delle nostre popolazioni: dobbiamo difendere i principi con quegli strumenti che abbiamo, e lo strumento è l'impugnativa. Quindi, io non mi inoltro

molto nelle argomentazioni giuridiche, in questo ingranaggio, dal quale mi rendo ben conto che è un pochino difficile uscire, ma io ancora spero, comunque mi auguro che un ripensamento anche da parte della Corte costituzionale, in termini un po' più autonomistici di quelli che fino a questo momento per molti versi abbiamo dovuto constatare, sia tale da consentirci di operare su settori dove oltretutto non è soltanto questione di forma o di competenza, ma è proprio una questione di sostanza. Potrei citare altri casi che noi, Giunta provinciale, abbiamo recentemente esaminato. In merito alle nostre competenze in materia di edilizia popolare, che sono competenze primarie, la Corte costituzionale a un certo momento limita le competenze delle Giunte provinciali, perché sulla nostra impugnativa della norma di attuazione per l'edilizia popolare la Corte costituzionale, una volta tanto, ha dato sì ragione alle Province, dicendo che effettivamente il Governo ha esorbitato, e quindi ha annullato un certo articolo. Dopo di che è entrata addirittura in vigore la norma dello Stato, perché mancano le norme di attuazione su un articolo cassato. È un discorso, ripeto, che a un certo momento non possiamo accettare, non fosse altro che da un punto di vista politico. Pertanto dobbiamo fare quel tanto o quel poco che sta in noi, che è quello di impugnare decisamente un comportamento di questo tipo e sottoporlo al giudizio della Corte costituzionale. Vedremo quale sarà il giudizio della Corte, ma io ritengo che sia soltanto uno stretto dovere nostro quello di farlo, e questa è la ragione fondamentale per la quale ora votiamo la delibera.

PRESIDENTE: La parola all'avv. Bertorelle.

BERTORELLE (Vicepresidente - D.C.): Desidererei aggiungere qualche cosa in questa materia della quale mi sono più volte occupato, anche nella commissione per le norme di attuazione mista, Governo - Regione. Ora, prima di entrare nel merito, e sarò molto breve, vorrei sgombrare il campo da due questioni preliminari. La prima, in merito alla legge dello Stato sulle scuole materne. Io non so se gli oratori che mi hanno preceduto hanno accennato a questo, ho cercato di seguirli, può darsi che non abbia inteso tutto. Vorrei dire però, anche a nome del mio gruppo, che sia ben chiaro che ogni nostra volontà di impugnativa di questa legge non riguarda il merito della legge sulle scuole materne. Noi siamo d'accordo sulla sostanza della legge sulle scuole materne. Cioè, penso che i colleghi mi capiranno, questa legge è stata discussa in Parlamento per due volte, e per una volta è stata causa di una crisi. È una legge tra quelle fondamentali nello sviluppo dell'attività del Governo di centro - sinistra. Non vorrei quindi in nessun modo che l'impugnazione alla quale noi come gruppo ci aggiungiamo, dichiariamo di essere d'accordo, fosse intesa come una valutazione men che diversa da quella che il Governo ha avuto su questa legge. Ha la sua importanza questa legge e tutti sanno che essa è soprattutto rivolta verso quelle regioni e quelle province nelle quali l'iniziativa locale non si è potuta sviluppare. Probabilmente nella nostra regione questa legge opererà assai poco, ha la possibilità di operare però perché non c'è nessuna norma che esclude l'applicazione nell'una o nell'altra regione, ma probabilmente nelle nostre due province opererà assai poco, perché l'iniziativa degli enti locali, delle famiglie, delle associazioni religiose o private è stata molto vasta e molto attiva nel campo delle scuole materne, per cui effetti-

vamente il completamento della legge dello Stato può darsi superfluo e questa legge opererà per le zone più povere, più depresse, nelle quali l'iniziativa degli enti locali non ha potuto svilupparsi. Prima osservazione.

Seconda osservazione. Anche questo per sgombrare il campo da equivoci che ci possono essere. La questione è stata vista dal gruppo di lingua tedesca sotto l'aspetto autonomistico e sotto l'aspetto della tutela di gruppo, cioè sotto l'aspetto etnico. Devo dire subito che sotto l'aspetto autonomistico il gruppo di lingua tedesca ha il nostro pieno appoggio nel momento in cui viene rivendicata la competenza in materia, nel momento in cui si addebita al Parlamento e al Governo di non aver tenuto conto delle competenze delle due Province. Il nostro appoggio è condizionato, cioè è riferito ai singoli testi e alle singole discussioni che si fanno, quando la legge viene portata in chiave etnica. Io mi rendo conto, ad esempio, che il problema della scuola materna è importante per il gruppo di lingua tedesca e per questo io ho il massimo rispetto verso queste esigenze perché so quanto la scuola per tutta la società italiana e in particolare per un gruppo etnico è importante. Però ad esempio, io non potrei essere d'accordo con quello che scriveva il « Dolomiten » l'altro giorno, quando diceva: « Con l'intromissione dell'attuale sistema degli asili di infanzia nel Sudtirolo il Governo si intromette in una delle premesse più importanti e inalienabili per la continuazione del gruppo etnico di lingua tedesca e per la sua particolarità culturale, l'istruzione dei bambini di lingua tedesca in tedesco e solo nella lingua materna ». In quell'articolo è ventilato che questa legge quasi conculca i diritti fondamentali del gruppo etnico, addirittura minaccia la continuazione culturale e scolastica del gruppo lin-

guistico tedesco, quando in ballo sarebbe addirittura l'insegnamento nella lingua materna. Questo io non lo posso condividere, anzi non posso assolutamente pensare che il Governo, il quale ha avuto tale rispetto verso le autonomie e il gruppo etnico da aver presentato quelle proposte concrete che sono oggi in discussione anche in campagna elettorale, abbia voluto con questa legge conculcare diritti di gruppo etnico o addirittura mettere in pericolo le norme dello Statuto, le quali prevedono che l'insegnamento venga esercitato nella lingua materna degli alunni da persone le quali hanno la stessa lingua materna. Tanto meno poi si minaccia la continuazione di un gruppo etnico.

Queste cose possono essere dette a modo di speculazione, ma certamente non sono quelle per le quali noi possiamo condividere una certa impugnazione. Il nostro motivo è soprattutto il rispetto delle competenze statutarie. Parlando di rispetto delle nostre competenze, noi dobbiamo evidentemente, come responsabili dell'amministrazione regionale, come responsabili dell'andamento della vita autonomistica, svolgere ogni azione, fare ogni passo per impedire che non solo le nostre competenze vengano concolcate, ma impedire che ci siano anche in atto delle leggi che dimenticano l'esistenza di organismi autonomi, Regioni e Province, con competenze o primarie o concorrenti.

Sappiamo che nei rispetti dei principi della legge dello Stato, — la nostra competenza di scuole materne è competenza di carattere concorrente, art. 12 —, la Provincia può legiferare e la legge dello Stato deve tener conto di tale competenza autonoma. Cioè non è detto che soltanto nel campo di competenza primaria lo Stato deve tener conto che quella è competenza della Regione e delle Pro-

vince, ma anche nel campo della competenza concorrente deve succedere la stessa cosa, perché la differenza fra competenza primaria e competenza concorrente sta soltanto nei limiti entro i quali si può legiferare ed effettivamente amministrare. E allora viene spontanea la domanda: ma perché la Provincia non legifera? Io devo dire a questo riguardo che ho una esperienza abbastanza antipatica. Partecipando alla commissione per le norme di attuazione devo dire quante volte noi abbiamo insistito presso il Governo, caro collega Mitolo, perché queste norme di attuazione venissero fuori. Ci sono stati diversi tipi di norme di attuazione, diversi progetti di norme di attuazione, fino a che si è arrivati, mi pare a 7 o 8 anni fa, ad una proposta concreta, che era accettabile, discutibile un po' da tutti, che teneva conto delle competenze, ma proprio in quel momento c'è stata veramente una rivoluzione nella nostra Provincia, perché sembrava che queste norme di attuazione dovessero addirittura andare contro il principio dello Stato ed erano preparate dal Governo. Credo che lo ricorderà, perché amici nostri che sono qui in questo momento in Consiglio sono stati largamente partecipi di questa azione. A questo punto credo che noi, — non parlo di me, per carità, perché ero nella commissione, evidentemente ero interessato a che queste norme uscissero —, noi, esponenti del gruppo di lingua italiana, dobbiamo star zitti, perché purtroppo, nel momento in cui le norme di attuazione potevano uscire, c'è stata una forte pressione politica perché ciò non avvenisse, e il Governo di questa pressione politica ha preso atto per motivi di non so quale genere. La pressione politica c'è stata da parte di tutti i gruppi, del suo in particolare naturalmente . . .

AGOSTINI (P.L.I.): Da parte di chi?

BERTORELLE (Vicepresidente - D.C.): Un po' da tutti . . .

AGOSTINI (P.L.I.): Lo escludo; semmai da parte vostra e della S.V.P.!

BERTORELLE (Vicepresidente - D.C.): No, lei non ricorda, è troppo giovane alla vita nostra, non ricorda quello che è successo allora.

AGOSTINI (P.L.I.): No, qui l'età non c'entra. Qui ci vogliono fatti e non parole a vanvera. Io ho pochi anni meno di lei, queste affermazioni io le contesto. Il Presidente deve rispondere sul piano giuridico e sul piano dei fatti e non sul piano degli anni dei consiglieri.

BERTORELLE (Vicepresidente - D.C.): Ma io non so che cosa ha Agostini da parlare, io non faccio altro che citare dei fatti che son successi in passato.

AGOSTINI (P.L.I.): Lei deve rispondere solo sui fatti e non parole a vanvera!

BERTORELLE (Vicepresidente - D.C.): Sì, le sue argomentazioni sono soltanto di battere i pugni sul tavolo e continui pure, così vedrà che otterrà molto. Ora, non ha altro che da guardarsi i giornali, guardarsi gli atti di qualche anno fa e vedrà che in quella occasione c'era l'autobus pronto e l'abbiamo perso, questa è la verità. A questo punto io non mi sento più di far il discorso che fa il collega Mitolo: perché non insistete per le norme di attuazione? Abbiamo insistito, abbiamo partecipato alla commissione, abbiamo predisposto 1, 2, 3 progetti di norme di attuazione e poi al momento buono tutto si è fermato; allora io debbo cambiare registro e dire che le cose . . .

MITOLO (M.S.I.): Allora cambiamo Governo. Questa è una accusa evidente contro il Governo, cambiamolo.

BERTORELLE (Vicepresidente - D.C.): Può darsi benissimo!

MITOLO (M.S.I.): Da parte sua, non da parte mia, perché io personalmente sono ben lieto . . .

AGOSTINI (P.L.I.): Non attribuite agli altri la vostra responsabilità!

BERTORELLE (Vicepresidente - D.C.): Ma io non capisco perché si deve tanto arrabbiare, io non capisco proprio. Se il Governo ha delle responsabilità . . .

(Interruzioni)

PRESIDENTE: Cons. Agostini, lei può prendere la parola ma non deve sempre interrompere.

BERTORELLE (Vicepresidente - D.C.): È disturbatore di professione! Sta di fatto, e questo lo dobbiamo riconoscere, che l'esercizio di competenze statutarie è stato impedito per la mancanza di norme di attuazione. E lasciando da parte anche le responsabilità, — le responsabilità sono da suddividere un po' fra tutti, sono anche nostre, sono del Governo, e io penso che non ci sia niente di male anche se siamo in clima elettorale a dare delle colpe al Governo da chi fa parte della compagine governativa, che sostiene per principio il Governo, ma che deve anche riconoscere, per dovere di onestà, quelle che sono le necessità —, se in questo caso, ad esempio, in questa legge sulle scuole materne si fosse tenuto conto della competenza delle Province

e si fosse fatto come si è fatto per altre leggi, come si è fatto nelle leggi che riguardavano la Gescal per esempio, come si è fatto nelle leggi che riguardavano le alluvioni, la cosa sarebbe stata risolta tranquillamente, e non saremmo qui a discutere per portare alla Corte costituzionale il modo di far valere i nostri diritti. Ora, la commissione affari costituzionali della Camera, alla quale il problema è stato portato, ha avuto una strana interpretazione, che può darsi sia anche esatta. Rispetto ad un emendamento che era stato presentato da parte di alcuni parlamentari, si ritiene — dice la commissione — che sostanzialmente non sia necessaria una esplicita norma di deroga alle competenze dello Stato, in quanto la competenza delle Province è assicurata dallo Statuto. Ma leggiamo più avanti: « Trattasi peraltro di competenza concorrente, il cui principio deve svolgersi nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge dello Stato e quindi nell'ambito di quelli fissati dalla legge sulle scuole materne. La commissione, tuttavia, sottolinea l'esigenza che l'applicazione della legge in esame tenga conto delle esplicite competenze legislative ed amministrative della Provincia autonoma di Bolzano, per cui l'emendamento rappresenta nel suo complesso l'esigenza di un doveroso rispetto dello Statuto, a cui la commissione ritiene che, comunque, la mancata emanazione di norme di attuazione nella materia non precluda l'esercizio del potere legislativo e amministrativo da parte delle due Province ».

La commissione affari costituzionali fa una affermazione, che poi non trova in pratica una concreta realizzazione, perché nel momento in cui afferma: « la commissione sottolinea l'esigenza che l'applicazione della legge tenga conto delle esplicite competenze legislative delle Province », mi dica, collega Mitolo o altri, come colui che deve applicare questa legge

può tener conto delle competenze ex artt. 5, 11, 12, 13 dello Statuto, quando vengono previsti qui gli organi attraverso i quali questa legge viene amministrata. Se questa legge avesse precisato che l'amministrazione della stessa avviene nelle Province di Trento e di Bolzano attraverso le Giunte provinciali, attraverso gli organismi locali, se avesse detto che il finanziamento nelle province di Trento e Bolzano avviene con la quota - parte del fondo previsto dalla legge ecc., allora sarebbe stato almeno almeno garantito che l'amministrazione di questa legge nelle province di Trento e di Bolzano sarebbe stata svolta dagli organi autonomi, salvo poi agli organi autonomi emanare una propria legge che modifica la legge dello Stato, pur mantenendo fede ai principi della legge dello Stato, come dice l'art. 5 e l'art. 12, e così almeno la cosa sarebbe stata risolta. Ma neanche questo non si può attuare, perché oggi io sfido chiunque a dirmi che questa legge viene applicata attraverso i canali, attraverso gli organi della autonomia regionale o provinciale in questo caso. La legge viene applicata dallo Stato, attraverso i suoi uffici, anzi fa capo ad uffici che sono indicati già nella legge per l'edilizia scolastica, quindi non c'è nessuna possibilità che questa legge possa essere amministrata dagli organi autonomi.

Questo è il motivo per il quale noi riteniamo che anche la tesi della commissione affari costituzionali, giusta in linea di principio, non trovi applicazione pratica e non possa tener conto e rispettare le competenze degli organismi autonomi previsti dallo Statuto.

Io non avrei altro da dire, dico che ci sono dei motivi di incertezza, ed è chiaro che tutte le volte che si va di fronte a un giudice sia costituzionale che della giustizia

amministrativa o della giustizia ordinaria c'è sempre una certa preoccupazione da parte di coloro che fanno queste proposte, ma è evidente che, come diceva anche il collega Kessler, in questo caso noi tradiremmo al nostro compito, al nostro dovere, se non impugnassimo la legge anche per quella parte per la quale noi possiamo avere delle incertezze, convinti come siamo che questa legge non rispetta le competenze regionali, non può essere amministrata dagli organi regionali, e che la nostra legislazione abbisogna tra il resto di norme di attuazione.

Lascio dire a coloro che hanno a cuore l'autonomia locale se la nostra competenza, se l'esercizio dei nostri poteri di carattere legislativo debbono essere affidati o condizionati all'emanazione di norme di attuazione. Questo, purtroppo, è avvenuto. Non ci resta altro che ricorrere alla Corte costituzionale ed è quello che facciamo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io non entro, signor Presidente, in tutte le questioni che sono state sollevate. Una cosa soltanto mi è dispiaciuta nell'intervento del Presidente della Giunta provinciale di Trento, avv. Kessler, quando riferendosi non so a chi, siccome ho parlato anch'io contro l'impugnativa e poiché c'è il vezzo di dire che i liberali sono contro le autonomie, e del resto l'ha ripetuto questa mattina...

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): No, Corsini, non l'ho detto.

CORSINI (P.L.I.): No, l'ha ripetuto questa mattina il collega Benedikter, adesso mi

riferivo a lui. Ma una frase dell'avv. Kessler mi è dispiaciuta, quando dice che qui a un dato momento si pretende che l'autonomia in materia scolastica, o si vorrebbe tollerare che l'autonomia in materia scolastica vada a finire ad essere l'autonomia di fare la pulizia a edifici o cose di questo genere. Se è questa l'interpretazione che si dà all'intervento del gruppo liberale, io la respingo nettamente. Ho detto fin dall'inizio che per la tutela scrupolosa all'eccesso, o scrupolosa al massimo dello statuto di autonomia, in questa proposta di impugnativa sono ravvisabili gli estremi per dire che non è stato tenuto conto completamente di quelle che sono le posizioni e le competenze delle province di Trento e di Bolzano in materia di scuola materna. Questo l'ho detto, questa è la posizione. Ho detto però che rifiutiamo di associarci al voto per la impugnativa, perché: 1) riteniamo che ci mettiamo su una strada che dovremmo ripetere ormai decine di volte se le cose vanno così come vanno e come è sperabile che vadano; 2) perché ho timore, collega Benedikter, o lei non ha capito o non ha voluto capire, ho timore non tanto che sia impossibile alla Corte costituzionale dichiarare in una sentenza che, mentre questa legge non è illegittima nei confronti di tutto quanto il restante della Repubblica, lo è invece per le due Province di Trento e di Bolzano dato che hanno quelle competenze statutarie, ma ho detto che il nostro timore è che l'avvio di una procedura di ricorso alla Corte costituzionale finisca per ritardare l'entrata in operatività di tutta quanta la legge. Perché mentre ritengo che la Corte costituzionale possa dichiarare la illegittimità soltanto nei confronti degli statuti delle province di Trento e di Bolzano, non ritengo che si possa dire: la legge entra in operatività per tutto il resto della Repubblica e intanto aspet-

tiamo di vedere che cosa accade del ricorso presentato dalla Regione Trentino - Alto Adige. Questo era quello che io volevo dire.

Ma poi non ci sentiamo di aderire a questa vostra proposta perché, — e io veramente, Vicepresidente Bertorelle, non credo che lei non abbia gli occhi per leggere e il senno per capire, e pertanto mi pare che anche lei faccia finta di non capire —, perché qui c'è una motivazione politica di fondo presentata dalla S.V.P., non soltanto nella spiegazione, non soltanto nella argomentazione, ma persino nel titolo. Leggetela: « Illegittimità costituzionale per quanto concerne le province autonome di Trento e Bolzano della legge n. ecc., per violazione degli artt. 5, 6 e 116 della Costituzione », cioè noi ricorriamo non soltanto perché violano le nostre competenze, quelle statutarie, ma ricorriamo imputando al Parlamento di aver violato l'art. 6 della Costituzione. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, voi maggioranza siete di questo parere? Siete del parere che questa legge o che il Governo, nel presentare la legge, ha violato l'art. 6 della Costituzione? Volete dare alla S.V.P. un altro motivo di lamentanza, approvato poi da voi, che qui non si rispettano i gruppi linguistici di minoranza? E allora approvatelo così come sta. Ecco, da qui derivava la mia proposta, nel senso di dire che quando vengono presentate queste proposte di impugnativa o ci si presentano chiaramente con quello che sarà il testo elaborato dal giurista per il ricorso, che si possa discutere su quello, altrimenti io non mi sento e non voglio fare il difensore del Governo, faccio in questo momento il difensore di quella che è la verità, non mi sento di approvare un testo in cui si dice che l'Italia non ha tutelato sufficientemente le minoranze linguistiche. Se voi della D.C. e voi

socialisti volete farlo fatelo, noi liberali non lo facciamo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zuerst zum letzten Punkt, den der Kollege Corsini aufgeworfen hat. In der Begründung auf Seite 6 wird das Staatsgesetz Nr. 380 vom 23. Mai 1964 angeführt: « Norme relative ai concorsi ed alle nomine dei direttori didattici »; dieses Staatsgesetz ist hinsichtlich der Stellenbesetzung und -aus-schreibung der Schuldirektoren für ganz Italien erlassen worden. Es regelt in 7 Artikeln die Sache als solche und enthält außerdem noch den Art. 8. Bei diesem Gesetz war das Parlament der Ansicht einen solchen Art. 8 zu brauchen. Der Art. 8 lautet wie folgt: « La presente legge si applica alle Regioni autonome della Valle d'Aosta e del Friuli - Venezia Giulia, ferme restando le norme in vigore per la tutela delle minoranze linguistiche. I posti per direttori didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle Valli ladine sono riservati rispettivamente al personale appartenente al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle Valli ladine. » In einem x-beliebigen anderen Staatsgesetz, das sich mit der Schulordnung befaßt, hat das Parlament als Gesetzgeber es für notwendig erachtet, (um nicht verfassungswidrig zu werden) einen solchen Artikel einzufügen. Das ist wohl ein Beweis, daß es im jeweiligen Gesetz solcher Sonderbestimmungen bedarf, denn ansonsten tritt das Staatsgesetz in Kraft, ohne daß — ich sage nicht die Provinzautonomie, aber zumindest der Art. 15 eingehalten würde. Denn

wenn dieses Kindergartengesetz so in Kraft tritt — es ist ja bereits in Kraft getreten —, so tritt es auch in der Provinz Bozen in Kraft. Ohne derartiger Sonderbestimmungen ist klarerweise, auch wenn wir die Schulautonomie beiseite lassen, zumindest der Art. 15 verletzt, denn die Regierung kann bei Anwendung des Gesetzes nicht gewisse Artikel nur in der Provinz Bozen anwenden, es kann diese auch nicht so anwenden, daß statt einer Stammrolle für Kindergärtnerinnen, zwei oder drei geschaffen oder Sonderwettbewerbe ausgeschrieben werden. Dies steht im Widerspruch zum Gesetz. Die Regierung kann nicht im Rahmen des Verwaltungsweges ein Gesetz nicht anwenden oder Durchführungsbestimmungen zum Gesetz erlassen, die im Widerspruch zum Gesetz stehen. Dazu braucht es den Gesetzgeber. Und das ist wohl durch diesen Art. 8, durch das andere Staatsgesetz und durch übrige Gesetze, glaube ich, genügend bewiesen. Wenn das Gesetz so bleibt und so in der Provinz Bozen angewendet wird, so kann der Art. 15 tatsächlich nicht eingehalten werden und damit ist auch die Verletzung der Grundrechte dieser nationalen Minderheiten gegeben.

Noch einen Punkt möchte ich erwähnen. Dem Kollegen Mitolo, der wegen seiner juristischen Beweisführung hier im Regionalrat bekannt ist, möchte ich sagen, daß er sie heute nicht allzu gründlich geliefert hat, denn wie soll ein Provinzgesetz über die Ordnung der Kindergärten, wie es der Landtag von Bozen zuletzt mit Beharrungsbeschluß am 19. Oktober 1965 beschlossen hat, ohne den vom Verfassungsgerichtshof gestrichenen Art. 1 verlautbart oder auch neu verabschiedet werden? Der Art. 1 lautet: « La Giunta provinciale esercita le potestà amministrative già esercitate dagli organi centrali dello Stato per quan-

to concerne l'istruzione elementare del grado preparatorio nelle scuole materne. Rimangono ferme le funzioni amministrative che dalle vigenti leggi sono attribuite al Provveditorato agli Studi. » Wie soll ein Gesetz noch lebensfähig sein, wenn dieser Artikel seine Bedeutung verliert? Der Verfassungsgerichtshof hat erklärt, daß dieser Artikel nicht von der Provinz allein herausgegeben werden kann, es braucht dazu einen staatlichen Akt, dh. ein Gesetz oder eine Durchführungsbestimmung. Der Verfassungsgerichtshof hat diese Erklärung dazu abgegeben, das Parlament aber betont immer wieder in bezug auf das Schulhausbaugesetz, daß — wie eben Mitolo gesagt hat — die autonome Provinz ohne Durchführungsbestimmungen selbstverständlich gesetzgeberisch tätig werden kann. Wir befinden uns also in einem Konflikt zwischen Verfassungsgerichtshof, der die Verfassung authentisch und bindend auslegt und dem Parlament oder wenigstens der Kommission für Verfassungsangelegenheiten. Deswegen wird hier die beste Gelegenheit geboten — Hic Rhodus, hic salta — den Verfassungsgerichtshof über diesen Widerspruch entscheiden zu lassen und außerdem darüber, ob er derselben Ansicht des Parlamentes ist oder ob er auf den Standpunkt beharrt, daß die Provinz nur mit Durchführungsbestimmungen gesetzgeberisch tätig werden kann. Mitolo erklärt zu diesem Punkt, er stimme mit uns überein, daß wir nämlich dem Verfassungsgerichtshof gegenüber diesen Standpunkt vertreten sollen, nämlich keine Durchführungsbestimmungen zu brauchen, um gesetzgeberisch tätig zu werden. Der Verfassungsgerichtshof hätte jetzt Gelegenheit zu sagen, die Provinzen könnten Gesetze hinsichtlich der Ordnung des Kindergartenwesens erlassen. Das Staatsgesetz würde somit außer Kraft gesetzt werden ohne die Durchführungs-

bestimmungen abzuwarten. Das wäre sicher ein von uns angestrebtes Urteil. Ich möchte sagen, daß es ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes hinsichtlich eines Gesetzes der Region Aosta gegeben hat, ein Gesetz, durch das das gesamte Aostatal unter Landschaftsschutz gestellt worden ist. Dieses Gesetz ist verfassungswidrig erklärt worden, weil unter anderem Durchführungsbestimmungen über die Überleitung der Befugnisse des Ministeriums an das Aostatal fehlen. Die Befugnisse des örtlichen Denkmalamtes sind aber bereits übergeleitet. Bei dieser Gelegenheit hat der Verfassungsgerichtshof erklärt, daß die Regierung selbstverständlich nicht nach freiem Ermessen diese Durchführungsbestimmungen hintanhalten oder herausgeben könne; es gibt verfassungsrechtliche Mittel, die die Regierung zwingen, Durchführungsbestimmungen rechtzeitig herauszugeben. Diese Mittel sollte man uns angeben, doch der Verfassungsgerichtshof hat dazu keine nähere Erklärung abgegeben. Im Jahre 1963 ist ein Entwurf von Durchführungsbestimmungen über die Schule erschienen und von den Tageszeitungen veröffentlicht worden. Man wußte, daß es sich um einen vom Ministerium ausgearbeiteten Entwurf handelte. Der Landtag von Bozen hat zu diesem Entwurf Stellung genommen und hat erklärt mit verschiedenen Dingen nicht einverstanden zu sein, weil in diesem Gesetz die Autonomie nicht gewahrt wurde. Man hat aber damals nicht gesagt, man wolle keine Durchführungsbestimmungen, sondern man war der Meinung, daß sie, so wie sie verfaßt waren, das Autonomiestatut nicht respektierten. Wir haben aber nie gesagt, keine Durchführungsbestimmungen zu wollen, weil wir etwas anderes abwarten.

Noch einen Punkt möchte ich erwähnen, der von Interesse sein dürfte: Am 21. Mai, also kommenden Dienstag, findet vor dem Ver-

fassungsgerichtshof die Verhandlung über das Schulhausbaugesetz statt. In dieser langen Zeit, die seit vergangenem September, also mit der Anfechtung von seiten des Regionalrates, bis heute verstrichen ist, hat die Regierung zum Schulhausbaugesetz Änderungen eingebracht, um somit der Anfechtung teilweise Rechnung zu tragen. Das Schulhausbaugesetz enthält nämlich zum Unterschied von diesem Gesetz einen allgemein gehaltenen Hinweis auf die Autonomien, die konkrete Koordination jedoch fehlt. In diesem Gesetz fehlt sowohl das eine als auch das andere. Die Verfassungsrechtskommission hatte damals beim Schulhausbaugesetz der Kammer erklärt: « Su quest'ultimo punto la legge fa esplicitamente salve tutte le competenze di spettanza delle Regioni, e ciò non soltanto per quanto riguarda il futuro ma anche per quanto riguarda il presente. Più precise e determinate norme relative alle Regioni a Statuto speciale, considerate anche le diverse competenze spettanti ad alcune Regioni rispetto alle altre ed alla particolare condizione costituzionale di cui godono le Province autonome di Trento e Bolzano, dovranno essere introdotte in aula, ritenendosi le Commissioni riunite incompetenti alla formulazione dei relativi articoli. » In der Aula ist nichts dazugekommen, obwohl dieselbe Kommission verfassungsrechtlicher Angelegenheiten in einer weiteren Stellungnahme gesagt hatte: « Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province di Trento e Bolzano appare necessario far salve fin d'ora le competenze loro attribuite dagli Statuti, trattasi in ogni caso di coordinare le competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni con le competenze degli organi dello Stato », dies heißt also Koordination im Gesetz, nicht außerhalb des Gesetzes. Es ist im Gesetz selbst keine konkrete Bestimmung eingeflochten wor-

den. Aus diesem Grund wurde es auch angefochten und die Regierung hat dann im November 1967 Abänderungsanträge eingebracht, die inzwischen Gesetz geworden sind. Allerdings beziehen sich diese nur teilweise und mit folgender Begründung auf die Anfechtung von seiten der Regierung: « Con il disegno di legge si intende meglio soddisfare l'esigenza di carattere costituzionale del rispetto delle competenze delle Regioni a Statuto speciale ed a Statuto ordinario nonché delle Province di Trento e Bolzano, realizzando un più compiuto coordinamento dell'attività degli organi governativi e di quelli regionali. » Die Regierung hat selbst durch Einbringung eines Abänderungsantrags, der allerdings nicht dem Autonomiestandpunkt voll entspricht, anerkannt, daß im Staatsgesetz die konkrete Koordination vorgenommen werden muß, und zwar nicht durch einen allgemeinen Hinweis auf die Wahrung der autonomen Rechte und nicht auf dem Verwaltungswege, sondern es muß dasselbe Gesetz die Koordination vornehmen. Daher wird sich schon in der Verhandlung vom 21. Mai auf Grund dieser Argumente, die die Regierung selbst anerkannt hat, entscheiden, ob das jeweilige Staatsgesetz die Koordination vornehmen muß oder ob nicht ein allgemeiner Hinweis gilt, « sono fatte salve » usw. Dies wird sich auf Grund des Urteils über das Schulhausbaugesetz erweisen. Der Verfassungsgerichtshof hat also Gelegenheit, hier die Notwendigkeit dieser konkreten Koordination zu sehen — und zwar bei Gesetzen, die nicht irgendein Detail behandeln, das gerade problematisch ist, sondern die eine Ordnung (ordinamento) eines ganzen Sachgebietes vornehmen —. Die konkrete Koordination derselben ist eben notwendig, da sonst weder das Autonomiestatut, die Autonomie als solche, noch im besonderen der Art. 15 von der Re-

gierung eingehalten werden kann, denn die Regierung kann nicht anstelle des Parlamentes die Gesetze ändern.

(Tratto anzitutto l'ultimo punto sollevato dal collega Corsini. A pagina 6 della relazione si cita la legge nazionale del 23.5.1964 n. 380: « Norme relative ai concorsi ed alle nomine dei direttori didattici »; detto provvedimento legislativo è stato elaborato in otto articoli, di cui i primi sette contengono norme che disciplinano la materia sul piano nazionale, mentre l'ottavo riguarda esclusivamente le regioni autonome. Evidentemente il Parlamento ha ritenuto necessario inserire detta norma speciale e cioè: « La presente legge si applica alle Regioni autonome della Val d'Aosta e del Friuli - Venezia Giulia, ferme restando le norme in vigore per la tutela delle minoranze linguistiche. I posti per direttori didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle valli ladine sono riservati rispettivamente al personale appartenente al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della Provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle valli ladine ». Ricordo che il Parlamento, quale organo legislativo, aveva emanato simile norma anche in un'altra legge concernente l'edilizia scolastica, per cui ritengo che pure in questo provvedimento, cioè nella legge sulle scuole materne, sia necessario inserire norme speciali onde evitare che si leda — non dico proprio l'autonomia provinciale — ma quanto meno l'articolo 15 dello Statuto d'autonomia. Quale questa legge sulle scuole materne dovesse entrare in vigore nell'attuale formulazione — anzi dato che in vigore lo è già — essa deve venire applicata anche in provincia di Bolzano. Prescindendo dall'autonomia scolastica,

detta legge che non contiene alcuna norma speciale, lede quanto meno l'articolo 15 dello Statuto d'autonomia, in quanto il Governo non può applicare determinati articoli solo in provincia di Bolzano e non può neppure creare due o tre organici anziché uno unico, oppure bandire concorsi speciali. Tutto questo contrasta con il provvedimento legislativo in parola. Il Governo infatti non può applicare una legge nell'ambito amministrativo, oppure emanare norme d'attuazione che contrastino con la legge stessa, se non interviene il legislatore. Mi richiamo perciò al suddetto articolo otto, e ad altre leggi nazionali che, come credo, avvalorano quanto da me sopra esposto. Se il testo della legge in parola non venisse modificato e venisse invece applicato nella attuale formulazione, non potremmo rispettare il succitato articolo 15, e con ciò si lederebbero i diritti fondamentali di una minoranza etnica.

Vorrei inoltre dire al collega Mitolo, il quale è ben noto per le sue argomentazioni giuridiche, che non ci ha fornito, a tal proposito, degli argomenti giuridicamente validi. Come è possibile infatti approvare ex-novo una legge provinciale sull'ordinamento delle scuole materne, come quella approvata dal Consiglio Provinciale con una legge voto il 19.10.1965, senza poter ricorrere all'art. 1 abrogato a sua volta dalla Corte costituzionale? Nell'articolo 1 è detto: « La Giunta provinciale esercita le potestà amministrative già esercitate dagli organi centrali dello Stato per quanto concerne l'istruzione elementare del grado preparatorio nelle scuole materne. Rimangono ferme le funzioni amministrative che dalle leggi vigenti sono attribuite al Provveditorato agli Studi ». Vorrei dunque sapere come si possa applicare tale legge, dato che l'articolo testé letto ha perso ogni sua efficacia. La Corte costituzionale ha dichiarato a tal proposito che

il Consiglio provinciale non può emanare norme di questo genere, in quanto ciò spetta allo Stato, il quale deve provvedere in merito con un'apposita legge o con delle norme di attuazione. La Corte Costituzionale, ripeto, è di questo parere, ma il Parlamento, per contro, ha sempre insistito, come appunto affermato dal collega Mitolo, sulla tesi che la Provincia autonoma può legiferare in merito, anche senza le relative norme di attuazione. Ci troviamo pertanto coinvolti in una diatriba tra la Corte costituzionale, che interpreta la Costituzione in modo autentico e vincolante, ed il Parlamento o meglio la Commissione per gli affari costituzionali. Non potremmo perciò avere una migliore occasione — *hic Rhodus, hic salta* — per far decidere la Corte su questa contraddizione, onde conoscere una volta per tutte se essa Corte condivide l'opinione del Parlamento o se insiste sul proprio punto di vista, cioè che la Provincia può legiferare soltanto qualora esistano delle norme di attuazione. Il collega Mitolo dichiara infatti a tal proposito di condividere la nostra opinione, e cioè di sostenere nei confronti della Corte costituzionale la tesi di poter legiferare anche senza norme di attuazione. La Corte avrebbe dunque l'occasione di chiarire se le Province possano, o meno, emanare leggi sull'ordinamento delle scuole materne. In caso affermativo, cioè anche in mancanza delle norme di attuazione, la legge nazionale dovrebbe comunque venire abrogata. Noi aspiriamo infatti ad una sentenza in tal senso. Vorrei fare presente che la Corte costituzionale aveva a sua volta dichiarato anticostituzionale una legge riguardante la Val d'Aosta, con la quale si poneva sotto la tutela del paesaggio l'intera valle. Ciò era accaduto perché mancavano le norme d'attuazione relative al trasferimento delle competenze ministeriali alla Regione autonoma della

Val d'Aosta. Nel frattempo, però, era stato provveduto al trasferimento delle competenze concernenti i monumenti locali. In tale occasione la Corte costituzionale aveva dichiarato che il Governo non poteva ovviamente emanare a proprio piacimento queste norme di attuazione; vi sono dei mezzi costituzionali che obbligano ad emanare le norme di attuazione in tempo utile. Nell'anno 1963 era stato presentato un progetto di norme di attuazione concernenti la scuola, il quale fu anche pubblicato dalla stampa. Si venne a sapere che si trattava di un progetto elaborato dal competente Ministero. Il Consiglio provinciale di Bolzano ha preso posizione in merito, senza peraltro dichiararsi pienamente d'accordo, in quanto nella legge in parola non venivano rispettati i principi autonomistici.

In quell'occasione non si sono affatto rifiutate le norme di attuazione, ma ci si è limitati a far presente che la loro formulazione ledeva lo Statuto di autonomia. Ci siamo ben guardati dall'affermare che si restava in attesa di qualcosa d'altro.

Vorrei fare un breve accenno ad un punto che ritengo di fondamentale importanza. Il 21 maggio, dunque martedì prossimo, la Corte costituzionale si occuperà della legge concernente l'edilizia scolastica. Nell'arco di tempo intercorso però dallo scorso settembre ad oggi, vale a dire dal mese in cui il Consiglio regionale aveva presentato ricorso, il Governo, tenendo conto dell'impugnativa, ha modificato in parte la legge sull'edilizia scolastica. Quest'ultima, a differenza di quella presente, contiene infatti un vago accenno all'autonomia, ma manca comunque sempre di un concreto ordinamento. La Commissione per gli affari costituzionali della Camera ha dichiarato: « Su quest'ultimo punto la legge fa esplicitamente salve tutte le competenze di spettanza delle

Regioni, e ciò non soltanto per quanto riguarda il futuro, ma anche per quanto riguarda il presente ». Più precise e determinate norme, relative alle Regioni a Statuto speciale, considerate anche le diverse competenze spettanti ad alcune regioni rispetto alle altre e la particolare condizione costituzionale di cui godono le Province autonome di Trento e Bolzano, dovranno essere introdotte in aula, ritenendosi le Commissioni riunite incompetenti alla formulazione dei relativi articoli ». La Camera non ha aggiunto nulla a tal proposito, sebbene la Commissione per gli affari costituzionali, in una ulteriore presa di posizione avesse dichiarato: « Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province di Trento e Bolzano appare necessario far salve fin d' ora le competenze loro attribuite dagli Statuti, trattasi in ogni caso di coordinare le competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni con le competenze degli organi dello Stato ». In altre parole, s'intende il coordinamento in seno alla legge e non al di fuori della stessa. Nel provvedimento legislativo, infatti, non è stata inserita alcuna norma concreta. Per questo motivo venne impugnata, ed il Governo, nel novembre del 1967, presentò degli emendamenti che nel frattempo sono peraltro divenuti legge. Tuttavia dette modifiche si riferiscono soltanto in parte all'impugnativa fatta da parte del Governo, e precisamente con le seguenti motivazioni: « Con il disegno di legge s'intende meglio soddisfare la esigenza di carattere costituzionale del rispetto delle competenze delle Regioni a Statuto speciale ed a Statuto ordinario, nonché delle Province di Trento e Bolzano, realizzando un più compiuto coordinamento dell'attività degli organi governativi e di quelli regionali ». Il Governo stesso, presentando un emendamento che non corrisponde pienamente all'autonomia, ha riconosciuto che il coordinamento

concreto deve essere inserito nella legge, e cioè non con un vago accenno al mantenimento dei diritti autonomi, e non in via amministrativa, bensì in forma completa.

Nel corso dell'udienza del 21 maggio si deciderà, in base a queste argomentazioni riconosciute dal Governo stesso, se la legge nazionale debba prevedere un concreto coordinamento o se sia sufficiente il generale accenno « sono fatte salve ecc. ». Tutto questo lo potremo apprendere dalla sentenza relativa alla legge sull'edilizia scolastica. La Corte costituzionale avrà dunque l'occasione di rendersi conto dell'effettiva necessità di tale concreto coordinamento, e cioè della necessità di quelle leggi che non trattano un problematico dettaglio, bensì l'ordinamento di un intero settore. A tal proposito dunque, è veramente necessario il concreto coordinamento in parola, poiché altrimenti il Governo non può rispettare lo Statuto d'autonomia, nè l'autonomia come tale e tanto meno l'articolo 15, in quanto non può sostituirsi al Parlamento apportando delle modifiche alle leggi.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Sì, desidero prima di tutto replicare alla risposta che il cons. Benedikter ha dato alla domanda che io ho posto: per quale motivo la legge del 1955 sulle scuole materne della provincia di Bolzano, dichiarata incostituzionale soltanto nell'art. 1 dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 1957 non è stata successivamente egualmente promulgata negli articoli successivi all'art. 1 dichiarato incostituzionale. Effettivamente, rileggendo il testo della legge che io non avevo presente nel momento in cui esaminavo questa questione, debbo riconoscere che senza l'art. 1 la legge non si sarebbe retta,

perché gli articoli successivi sono connessi, sia da un punto di vista logico che da un punto di vista giuridico, con l'art. 1. Ciò non toglie però che, dichiarato incostituzionale un articolo, da un punto di vista teorico, gli altri articoli, una volta riconosciuta la loro costituzionalità, possano fare parte egualmente perlomeno di un'altra legge. Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale del 1957, se la Provincia avesse voluto, — allora la questione della mancanza delle norme di attuazione la Corte costituzionale non l'aveva ancora sollevata —, se la Provincia avesse voluto questa legge l'avrebbe potuta emanare, modificando l'art. 1 nel senso indicato dalla sentenza della Corte costituzionale.

Detto questo, io torno ad osservare, da un punto di vista strettamente giuridico, che i motivi con i quali si vuole sorreggere la proposta di impugnativa della legge dello Stato sono tutt'altro che precisi, sono tutt'altro che chiari. Basti dire che non si dice nella relazione quali sono gli articoli della legge dello Stato che violerebbero la nostra competenza in materia di scuole materne, basti dire e riconoscere questo per dover convenire che questi motivi non sono chiari. O mi si vuol dire forse che tutti i 38 articoli della legge dello Stato sono incostituzionali? Io penso di no. Volete che noi condividiamo il vostro parere? Siate precisi perlomeno nella motivazione. Questa precisione io non la trovo nella relazione che è stata fatta, trovo invece degli altri argomenti che proprio da un punto di vista giuridico io non posso condividere. Quando nella relazione si dice che « l'esercizio delle potestà legislative non è condizionato in linea di principio alla emanazione di norme legislative autonome e neanche di norme di attuazione, dovendo l'ente autonomo esercitare nel frattempo le potestà amministrative corrisponden-

ti alle materie di competenza legislativa, secondo la normativa contenuta nelle leggi statali », io affermo che questo principio non lo condivido, e che questo principio così affermato non mi risulta qui nemmeno suffragato dalla autorità di interpreti, certamente più competenti di quelli che possiamo essere noi, perché l'art. 92 questo non lo dice. Mi riferisco all'art. 13, che costituisce per conto mio la colonna di questa costruzione, la colonna della interpretazione che si deve dare proprio all'art. 92. L'art. 13 dice che occorre prima esercitare la competenza legislativa e poi nelle materie in cui la Regione o le Province sono competenti dal punto di vista legislativo, le relative potestà amministrative passano dallo Stato alla Regione o alle Province. Siccome la competenza legislativa vale solo ed in quanto viene esercitata e siccome la si esercita attraverso la emanazione di norme giuridiche, cioè di leggi, quando questa competenza legislativa non viene esercitata, quando non esistono leggi nelle materie in cui pure si ha competenza legislativa è come se questa competenza rimanesse soltanto sulla carta, ed è una competenza prevista astrattamente da un articolo di norma di cui non si è fatto però uso; e se non si è fatto uso della competenza legislativa non si può affermare, non si può sostenere che essa, in concreto, sia stata trasferita dallo Stato alla Regione o alle Province, e pertanto la conseguenza di carattere amministrativo che dall'esercizio di questa potestà deriva a norma dell'art. 13 non sussiste. In altre parole, noi per avere una competenza amministrativa nelle materie in cui abbiamo competenza legislativa dobbiamo esercitare la competenza legislativa. Che cosa succede nel caso concreto? Che noi, provincia di Trento e provincia di Bolzano in questo campo la competenza legislativa non l'abbiamo, quindi

non abbiamo nemmeno quella amministrativa. La sentenza citata in questa relazione, quella n. 25 della Corte costituzionale, è una sentenza molto limitata anche da un punto di vista giuridico. Si limita a stabilire se l'art. 1 della legge provinciale in materia di scuole materne, approvata dal Consiglio regionale, è una norma costituzionalmente legittima o no, perché prevede questo articolo una ingerenza in un organo dello Stato come il Provveditorato agli studi. Noi sostenevamo, è stato sostenuto davanti alla Corte costituzionale, che il Provveditorato agli studi, in virtù dell'art. 15 non era più organo dello Stato, diventava organo della Provincia. La Corte costituzionale ha dichiarato che questo non è esatto, che non è vero, perché il Provveditorato agli studi resta organo dello Stato. Punto e basta. Assessore Benedikter, io ho letto e riletto questa sentenza. Quello che lei afferma successivamente, cioè che la Corte costituzionale non ha escluso che la provincia di Bolzano possa provvedere con propria legge all'ordinamento della scuola materna, salvo necessità di norme di attuazione per regolare la dipendenza funzionale dalla Provincia del Provveditore agli studi, questo lo sapevamo già, ma la sentenza della Corte costituzionale non ha affatto ammesso che le funzioni amministrative della Provincia o della Regione vengano esercitate indipendentemente dall'esercizio delle funzioni legislative. Questo non l'ha detto. Quindi io resto del mio avviso che là dove non vengano esercitate le funzioni legislative quelle amministrative non passano dallo Stato alla Provincia. Ed allora, vogliamo noi che in questo campo la legge della Provincia prevalga su quella della Regione? Facciamolo, facciamolo perché automaticamente la legge dello Stato si arresta di fronte alla legge della Provincia. Qui viene fuori il discorso sulle norme di at-

tuazione. Io ho piacere di constatare che anche voi siete dell'avviso che senza le norme di attuazione noi non possiamo legiferare. Il problema è abbastanza importante. Se si parte da questo punto di vista, se si parte da questa convinzione, cari colleghi del Consiglio regionale, questo non vuol essere un discorso elettorale, è un discorso serio, la responsabilità maggiore è proprio la nostra. Ci lamentiamo, come ho detto poc'anzi, che il Governo non ha emanato le norme di attuazione, è stato rivolto un atto di accusa vero e proprio non contro questo Governo, ma contro tutti i governi che da 10 anni a questa parte si susseguono. Io ne prendo atto; ma che cosa abbiamo fatto noi per sollecitare il Governo ad emanare le norme di attuazione? Che cosa abbiamo fatto noi, Consiglio regionale, per far presente al Governo che ci metteva nella condizione di non poter esercitare le nostre funzioni, il nostro potere legislativo? Niente, non c'è un atto, non c'è un voto, non c'è un invito, non c'è una protesta, non c'è una diffida del Consiglio regionale rivolta contro il Governo per sollecitarlo, caro Kessler, ad emanare le norme di attuazione. E allora la colpa sarà del Governo, questa carenza legislativa e questa carenza amministrativa saranno indubbiamente gravi, la colpa deve risalire al Governo, ma noi però l'abbiamo accettata questa carenza, siamo rimasti fermi, inerti, senza compiere un atto di reazione. Ci siamo occupati di tante cose che non sono di nostra competenza, perfino della fecondazione artificiale, per cui abbiamo fatto un voto al Parlamento, ma di questo niente. Non è solo questo il campo in cui il Governo è rimasto inerte, a proposito di questioni di carattere giuridico-costituzionale. Il Governo e il Parlamento sono rimasti inerti, — e questo è un argomento elettorale, badate, lo vado raccontando in tutti i

comizi, permettete che lo dica anche qui, anche se non voglio fare il comizio, perché è un argomento di carattere giuridico —, il Governo e il Parlamento che cosa hanno fatto di fronte a quella sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la incostituzionalità della composizione delle Giunte provinciali in sede giurisdizionale? Nulla. Il cittadino oggi è privato di uno degli strumenti delle guarentigie amministrative, quale è il ricorso alla Giunta provinciale in sede giurisdizionale nelle materie in cui la Giunta ha questa competenza. Ci sono dei sindaci, gli ultimi sindaci, i più modesti, i quali possono emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, tanto per fare un caso, il cittadino li deve eseguire, magari li fanno eseguire coattivamente, come è accaduto recentemente in qualche comune della Provincia, e chi è colpito non può fare niente, perché dovrebbe ricorrere alla Giunta in sede giurisdizionale e non ha la possibilità di farlo perché praticamente non esiste. Quindi io dico che non è solo in questo campo qui che Governo e Parlamento sono carenti. Domani noi otterremo ragione da parte della Corte costituzionale in questo ricorso qui, sta a vedere se servirà, se gioverà, di fronte a precedenti che dimostrano la insensibilità del Governo persino di fronte alle pronunce della Corte costituzionale.

Ma comunque io sono dell'avviso, per quanto riguarda le norme di attuazione, che se noi ci fossimo mossi le norme di attuazione sarebbero venute. Io ho lanciato una precisa accusa e ho detto: non le avete volute le norme di attuazione. È inutile che l'assessore Bertorelle mi venga a dire che è nato un pandemonio quando furono formulate quelle tali proposte, non mi ricordo in che anno, per cui il Governo si è fermato, ha ritenuto di non doverle emanare, è inutile

che me lo dica, perché da allora di acqua ne è passata sotto i ponti, il Governo di allora non è più il Governo di oggi. Se ci fosse stata una sollecitazione autorevole da parte del Consiglio regionale io non credo che il Governo si sarebbe fermato, non credo che avrebbe continuato a mantenere l'atteggiamento inerte che ha mantenuto e che mantiene tuttora. Quindi il sospetto che io ho avanzato che, in fondo, fosse d'accordo perché non venissero emanate altre norme di attuazione, perché tanto eravamo alla vigilia di una riforma costituzionale e politica come quella che va sotto il « pacchetto », non potete dire che è una illazione, non potete respingerlo. C'è al fondo una ragione di carattere politico, perché noi avremmo avuto tutti i mezzi per poter provocare da parte del Governo l'adempimento di questo preciso dovere che gli veniva dall'art. 95 del nostro Statuto di autonomia.

Quindi concludendo, io sono fermamente convinto che questa legge non presenti, nonostante le indicazioni e le precisazioni che sono state fatte successivamente, non presenti alcuna incostituzionalità, non violi in alcun punto norme dello Statuto di autonomia e tanto meno della Costituzione. Se qui c'è qualcuno che viola qualche cosa sono coloro che non hanno provveduto ad emanare una legge in materia, o coloro che hanno impedito per la mancanza delle norme di attuazione che questa funzione legislativa avvenisse. Questa è la verità.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento al testo della delibera e quindi al testo della motivazione: « eliminare il riferimento all'art. 6 della Costituzione », firmato Bertorelle e Santoni.

La parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.U.): Questa richiesta di ricorso alla Corte costituzionale ha aperto un dibattito, che si è spostato su una motivazione enorme di argomenti. Noi abbiamo sentito dire da alcune parti politiche che se non possiamo operare è perché non abbiamo sollecitato le norme di attuazione. Da altre parti politiche è stato detto che questa impugnazione potrebbe portare un ritardo nell'applicazione della legge e quindi costituirebbe una responsabilità. Ma però nessuno degli oppositori ha riconosciuto, almeno a quanto mi sembra, che realmente c'è una tendenza continua e costante per limitare le competenze al Consiglio regionale. Ora, di fronte a questa tendenza, può il Consiglio regionale assistere impassibile senza reagire, senza chiedere l'intervento dell'organo massimo, dell'organo costituzionale, perché chiarisca quali sono le sue posizioni, perché chiarisca se effettivamente l'atteggiamento del Parlamento nelle approvazioni delle leggi, dimenticando l'esistenza della Regione Trentino - Alto Adige e delle sue competenze, possa essere o non essere costituzionale? Il prof. Corsini fra il resto mi pare che abbia dato un argomento validissimo anche per questa impugnazione. Lei dice che nelle grandi riforme che si prospettano in avvenire, e che ci saranno senz'altro, c'è una volontà continua e costante di ridurre le competenze, di limitare le competenze, di sottendere le competenze. E allora, di fronte a questa condizione, possiamo noi rimanere inerti, anche se loro dicono che noi dobbiamo ripetere a decine e decine questi eventuali ricorsi alla Corte costituzionale? Io penso che quello che si fa oggi, se domani dovesse ripresentarsi per altre leggi, si debba ripetere ricorrendo alla Corte costituzionale. Io non mi inoltrerò nelle varie argomentazioni giuridiche. Sicuramente sulla relazione che è stata

presentata ci sono anche da parte nostra delle riserve circa le motivazioni, però sulla sostanza e soprattutto sulla volontà, sull'obiettivo da raggiungere, noi siamo perfettamente d'accordo. Il nostro gruppo, il gruppo socialista, intende ricorrere all'organo costituzionale dello Stato per chiedere che voglia dichiarare incostituzionale la legge, in quanto lo Stato dimentica che esiste una Regione Trentino - Alto Adige. E non vale dire che non è necessaria tale precisazione, perché già in altra legge, riguardante pure la scuola, è stata specificata l'esistenza della Regione, con la conseguente attribuzione di poteri alla Regione; attraverso questo inserimento di norme noi possiamo far valere i nostri poteri autonomi. La commissione costituzionale è arrivata al punto di dire che non sono necessarie le norme di attuazione. Ora noi dobbiamo andare avanti su questa strada di incertezza, anche se abbiamo delle sentenze le quali dicono che non è possibile legiferare dove mancano le norme di attuazione? Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a un ripiegamento di uno stesso organo giuridico dello Stato. Ecco perché io dico che è giusto e doveroso che noi impugnamo questa legge.

Non capisco le tre gravissime preoccupazioni che hanno le opposizioni; potranno motivarle, ed è giusto, anzi è interessante conoscere un po' tutte le convinzioni. Però questa forma di opposizione accanita perché il Consiglio regionale si rivolga a questo organo costituzionale, questo io non l'ho francamente capito, anche perché è giusta l'affermazione che è necessario un coordinamento fra i poteri della Regione e i poteri dello Stato, che non sono stati fino ad ora esplicitamente e chiaramente dichiarati.

Per queste ragioni noi siamo perfettamente favorevoli a che si impugni la legge,

nella convinzione che ciò sarà se non altro un contributo di precisazione e di chiarificazione di quelli che sono i nostri poteri e di quell'atteggiamento che il Parlamento dovrà assumere nel futuro nei confronti della nostra Regione a statuto speciale.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento?

La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Solo una dichiarazione di voto, per dire che noi siamo favorevoli all'impugnativa di questa legge, perché è in discussione il fatto che ci sia o non ci sia richiamato nella legge la specifica competenza della Regione e delle Province per legiferare in questo campo. Secondo la tesi dell'avv. Mitolo non è necessario che sia esplicitamente richiamata nella legge statale la riserva alla potestà delle Province, ma noi vogliamo che anche formalmente, nella emanazione delle sue leggi, lo Stato, si ricordi della autonomia e della facoltà legislativa di queste Province. Il fatto stesso che sia stato respinto o non accettato un emendamento presentato dai parlamentari che chiedevano qualche cosa del genere in fatto di emanazione di questa legge, ci dà proprio la sensazione che l'autonomia sia messa addirittura in ridicolo.

Pertanto noi siamo favorevoli all'impugnativa di questa legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento?

La parola al Vicepresidente Bertorelle.

BERTORELLE (Vicepresidente - D.C.): Nel mio intervento ho fatto due premesse, la prima riguardava la valutazione politica del-

la legge statale e la seconda riguardava il complesso delle valutazioni e dei motivi che vengono adottati per l'impugnativa. Se i colleghi ricordano distinguevo quelle che sono le ragioni più strettamente di carattere autonomistico, cioè di rispetto delle nostre competenze, da quelle che sono di carattere etnico e che riguardano la salvaguardia del gruppo di lingua tedesca. Aggiungevo anche che, pur comprendendo come il problema della scuola, e della scuola materna in particolare, sia importante per la vita e per lo sviluppo del gruppo etnico di lingua tedesca, tuttavia non potevo condividere alcune valutazioni e impostazioni di chiave etnica che erano state fatte a questo riguardo. Ho condensato questa mia riserva, d'accordo col collega Santoni, in un emendamento, attraverso il quale dal testo della deliberazione che verrà letta tra poco, e quindi della motivazione, viene tolta la violazione dell'art. 6 della Costituzione. Come sanno l'art. 6 della Costituzione dice: « la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». Secondo la nostra proposta questo art. 6 dovrebbe esser tolto per non dare l'impressione e per non fare ritenere che il Governo, nell'emanare questa sua legge, sia stato indotto a farlo da una azione in chiave etnica contro i diritti del gruppo linguistico, il che in effetti non è. Quindi questo equivoco eliminiamolo; manteniamo tutti gli altri articoli della Costituzione, l'art. 5 che riguarda il rispetto delle autonomie e l'art. 116 che riguarda le autonomie speciali, manteniamo tutti gli altri articoli che riguardano lo Statuto nostro e che riguardano la scuola in particolare, ma togliamo il riferimento all'art. 6 che è un riferimento di carattere etnico, e che non trovo giustificato in questa impugnativa.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento?

La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Ich möchte nur in wenigen Worten ausdrücken, daß die Gruppe der Südtiroler Volkspartei natürlich — ich betone « natürlich » — dagegen ist, daß dieser Art. 6 gestrichen wird. Ich habe mir auch erlaubt, dies schon vorher dem Gruppenführer der DC mitzuteilen. Sie selber sind einverstanden, daß z.B. der Art. 15 bewahrt bleibt. Wir sind der Ansicht, daß Art. 6 und Art. 15 doch ziemlich identisch sind; sie stellen einen besonderen Schutz für die Minderheiten in sprachlichen Angelegenheiten dar. Aus diesem Grunde sind wir gegen die Streichung der Anfechtung wegen Verletzung des gegen die Streichung der Anfechtung wegen Verletzung des Art. 6 der Verfassung.

(Desidero solo significare brevemente che il gruppo consiliare della S.V.P. è ovviamente contrario — sottolineo l'ovviamente — all'abrogazione di questo art. 6. Mi sono permesso dianzi di darne anche comunicazione al capo-gruppo consiliare della D.C. Voi stessi, del resto, concordate sul fatto che resti vigente l'art. 15 che è, a nostro avviso, alquanto affine all'art. 6; entrambi costituiscono infatti una valida difesa per le minoranze, nelle questioni di carattere etnico. È per questo motivo dunque che siamo favorevoli alla proposta di impugnativa per violazione dell'art. 6 della Costituzione.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Noi voteremo a favore di questo emendamento, signor Presidente, anche perché è stato presentato dopo che il gruppo liberale ha messo in rilievo in quest'aula il veleno politico e etnico che era contenuto in questo apparentemente ingenuo richiamo. Per cui noi dobbiamo dire che dobbiamo riconoscere che la D.C. in questo caso ha fatto propria una osservazione che noi riteniamo di capitale importanza, avanzata dal gruppo liberale, e pertanto votiamo a favore.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento: l'emendamento è approvato con 25 voti favorevoli e 17 contrari.

Passiamo alla votazione della delibera già preletta. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

47 votanti - maggioranza richiesta 27

43 sì

4 no.

La delibera di impugnazione è approvata.

La seduta è tolta.

(Ore 13)